

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Facoltà di Giurisprudenza

Tesi finale di dottorato di ricerca in Politiche penali dell'Unione
Europea
XXII ciclo 2006-2009

L'EFFETTO ESTENSIVO DELLE IMPUGNAZIONI PENALI

COORD.: CH.MO PROF. STEFANO FIORE

TUTOR: CH.MO PROF. AGOSTINO DE CARO

DOTT. FLAVIA ALBANO

INDICE

CAPITOLO I

LA CONTROVERSA NATURA DELL'EFFETTO ESTENSIVO NELLA SUA EVOLUZIONE STORICA

	pag.
1. Le origini dell'istituto	7
2. Il difficile inquadramento dei rapporti tra giudicato ed estensione..	11
3. La devoluzione come parametro dell'effetto estensivo.....	17

CAPITOLO II

I PRESUPPOSTI DI OPERATIVITÀ DELL'ESTENSIONE

1. Il concorso di persone nel reato.....	20
1.1. Gli sviluppi giurisprudenziali: la cooperazione colposa.....	24

1.2.(Segue): Il concorso di cause colpose indipendenti e i reati interdipendenti.....	26
2. La riunione di procedimenti per reati diversi.....	29
3. I rapporti tra imputato e parti eventuali: l'impugnazione dell'imputato.....	31
4. L'impugnazione delle parti eventuali.....	34
5. Sulla necessità di un «medesimo» provvedimento decisorio oggetto dell'impugnazione.....	35
6. I motivi «non esclusivamente personali».....	36
6.1. (Segue): I motivi attinenti al reato: in particolare al fatto tipico	38
6.2.(Segue): I motivi concernenti l'antigiuridicità.....	40
6.3.(Segue): I motivi concernenti la colpevolezza.....	42
6.4.(Segue): I motivi concernenti le circostanze del reato.....	43
7. Le cause estintive del reato. In particolare, i limiti di operatività nell'ipotesi di prescrizione.....	44
8. I motivi attinenti le violazioni della legge processuale.....	47

CAPITOLO III

PROFILI DINAMICI DELL'ESTENSIONE

1. La partecipazione del coimputato non impugnante al giudizio d'appello. La citazione	52
1.1. (<i>Segue</i>): La controversa questione dell'ammissibilità dei motivi nuovi.....	54
1.2. (<i>Segue</i>): L'estensione della decisione d'appello. Le sentenze di nullità.....	58
1.3. (<i>Segue</i>): L'estensione delle sentenze di riforma.....	62
1.4. (<i>Segue</i>): L'estensione nell'ipotesi di appello incidentale del pubblico ministero.....	64
2. L'effetto estensivo nel ricorso per cassazione	65
2.1. (<i>Segue</i>): L'annullamento con rinvio	67
2.2. (<i>Segue</i>): Sulla possibilità del ricorso per cassazione del non impugnante.....	69
3. L'effetto estensivo nel giudizio di revisione.....	70
4. L'opposizione al decreto penale di condanna.....	72

5. Sviluppi <i>in executivis</i> dell'effetto estensivo.....	73
--	----

CAPITOLO IV

L'ESTENSIONE NELLE IMPUGNAZIONI *DE LIBERTATE*

1. Il problema dell'estensione nelle impugnazioni cautelari.....	76
2. I limiti di configurabilità dell'effetto estensivo.....	78
3. L'estensione delle decisioni del giudizio di riesame e di appello...	80
4. L'estensione della decisione emessa dalla Corte di cassazione.....	83
4.1.(Segue): Le interferenze con il giudicato cautelare.....	84
5. L'estensione in materia di cautele reali.....	86

CAPITOLO V

L'ESTENSIONE NELLE IMPUGNAZIONI *DE LIBERTATE*

1. L'art. 72 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.....	89
Bibliografia.....	92

CAPITOLO I

LA CONTROVERSA NATURA DELL'EFFETTO ESTENSIVO NELLA SUA EVOLUZIONE STORICA

SOMMARIO: 1. Le origini dell'istituto. – 2. Il difficile inquadramento dei rapporti tra giudicato ed estensione. – 3. La devoluzione come parametro dell'effetto estensivo.

1. *Le origini dell'istituto.*

L'esigenza di regolare l'estensione soggettiva delle impugnazioni penali rappresenta una costante dell'ordinamento processuale italiano, come dimostrato dalla presenza di un'espressa previsione normativa in tal senso negli ultimi tre codici di rito penale¹.

Sebbene l'idea che l'impugnazione di uno dei *complices* potesse giovare agli altri fosse già patrimonio comune nel diritto intermedio², è sempre stato complesso l'inquadramento dell'istituto e del suo fondamento giuridico.

Invero, trattazioni specifiche e complete del fenomeno nella sua fisionomia attuale sono poche³, diversamente da quanto avveniva sotto la

¹ Anche nel codice Zanardelli era presente una specifica disciplina dell'effetto estensivo: l'art. 403 stabiliva che « ove sianvi più persone imputate come agenti principali o complici del medesimo reato, l'appello interposto da uno di essi gioverà agli altri sì presenti che contumaci ». La norma era ricalcata sull'analogo art. 335 del codice sardo del 1859, modellato, a sua volta sul § 6, titolo 23, libro 4° delle regie costituzioni piemontesi, secondo cui « ove sianvi più correi o complici dello stesso delitto, l'appello interposto da uno di essi diventa comune agli altri sì presenti che contumaci, per modo che il giudice di appello debba anche per essi pronunziare la conferma o la riparazione della sentenza ».

² Si vedano, in proposito, le chiare affermazioni di IULIUS CLARUS, *Sententiarum, Venetiis*, 1580, p. 512: « *Quero, numquid in criminalibus appellatio unius prosit alteri? Respondeo quod sic, et ideo si plures complices sint condemnati et unus appellet; eius appellatio aliis prodest et est communis opinio* ».

³ Si pensi ai fondamentali contributi MASSA, *L'effetto estensivo dell'impugnazione nel processo penale*, Napoli 1955; TRANCHINA, voce *Impugnazione (Diritto processuale penale)*, in *Enc. del Dir.*, XX, Milano 1970, p. 699 ss; PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, I, Milano 1965.

vigenza del codice del 1930, in cui furono proposte varie ricostruzioni sistematiche⁴.

L'estensione dell'impugnazione venne, in questo modo, ricondotta allo schema dell'intervento adesivo⁵, dell'utile gestione processuale⁶, o fu intesa come rimedio preventivo alla contraddittorietà dei giudicati⁷, volto ad impedire trattamenti diversi per soggetti che versassero in identica posizione sostanziale e processuale, o processuale soltanto⁸.

D'altra parte, fu anche evidenziato come tecnicamente non rappresentasse un effetto dell'impugnazione, essendo un *quid* estraneo alla

⁴ Secondo l'art. 230 c.p.p. abr. «nel caso di concorso di più persone nello stesso reato, la dichiarazione d'impugnazione proposta da una di esse e i motivi da questa adottati, purché non siano esclusivamente personali, giovano anche alle altre. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali. La dichiarazione fatta e i motivi adottati dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda giovano anche all'imputato quando con tale dichiarazione o con tali motivi si impugna che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso o che il fatto costituisca reato o si sostiene che il reato è estinto o che l'azione non poteva essere iniziata o proseguita».

⁵ In questo senso, SABATINI, *Principi di diritto processuale penale*, Città di Castello, 1931, p. 299, che osservava come «è consentito l'intervento adesivo dell'imputato che non abbia proposta l'impugnazione a quella proposta da altri imputati in tutti i casi in cui l'impugnazione è ammessa e quindi anche se abbia prodotto gravame l'imputato assolto per insufficienza di prove». L'Autore evidenziava, inoltre come «l'imputato intervenore, soggetto del rapporto processuale, ma non titolare dell'interesse dedotto, ha la semplice legittimazione processuale».

⁶ Secondo CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1948, vol. IV, p. 76, «si ha un *auctoritas rei iudicatae secundum eventum litis*, operante *in utilibus* e non *in damnosis*, la cui ratio richiama manifestamente il principio dell'utile gestione». La giurisprudenza di legittimità non ha mai mostrato adesione a tale inquadramento sistematico: si veda, ad esempio, Sez. II, 17 gennaio 1979, pesci, in *C.E.D. Cass.*, n. 141789, che sottolineava come «il fondamento dell'istituto dell'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione al non impugnante non risiede nell'utile gestione processuale, o in altre ragioni soggettivistiche, poiché l'effetto estensivo si verifica anche senza o contro la volontà del ricorrente, ma nella necessità di assicurare, per quanto possibile, la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni sostanziali o processuali identiche o interdipendenti».

⁷ Così, FALCHI, *L'appello nel processo penale italiano*, 1940, p. 242; ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, vol. III, Milano, 1952, p. 124, che evidenziava come l'effetto estensivo obbedisse a fini pubblici e trascendesse la volontà e gli interessi delle parti, essendo volto ad evitare decisioni contraddittorie per lo stesso fatto: L'Autore metteva in luce, inoltre, l'affinità tra questo fenomeno e la revisione, indicando come fondamentale differenza il carattere preventivo del primo ed «eliminativo» e rescindente della seconda. In senso analogo DE LUCA, *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Milano, 1963, p. 87, che ne sottolineava la funzione di prevenire l'inconciliabilità logica del *decisum*.

⁸ In questo senso si esprime MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 85

struttura dell'impugnazione e meramente eventuale, suscettibile di emergere solo in presenza di determinati presupposti⁹.

Basilare distinzione, indispensabile per l'esatta comprensione del fenomeno anche nella sua veste attuale, fu quella tra estensione dell'impugnazione, intesa come possibilità per il non impugnante di partecipare al giudizio di gravame ed estensione della decisione, rappresentata dal diritto riconosciuto allo stesso soggetto di beneficiare del provvedimento favorevole emesso nei confronti dell'impugnante¹⁰.

Il considerevole apporto dottrinario sul tema non è stato ignorato in sede di redazione dell'attuale codice di rito: già la modifica alla rubrica dell'articolo di riferimento, che non parla più di «effetto estensivo» ma di «estensione dell'impugnazione» ricalca, a ben vedere, la scelta di rimarcare come l'unico e indefettibile effetto dell'impugnazione risieda nel dovere decisorio del giudice del gravame, anche quando si espliciti nella mera dichiarazione di inammissibilità dell'atto¹¹.

Sebbene la norma sia diversamente strutturata, nella nuova formulazione restano inalterate le fattispecie cui il fenomeno è riconnesso, con l'espressa previsione che l'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Ciò che viene escluso in radice, a causa delle sostanziali modifiche sul sistema delle impugnazioni intervenute con il codice attuale che prevede l'unità dell'atto di gravame, è la configurabilità di una «estensione della dichiarazione», cui in passato era ricondotta la possibilità per il non

⁹ L'opinione riportata è di TRANCHINA, voce *Impugnazione*, cit., p. 740, che partendo dalla nozione tecnica – fornita da FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941, p. 54 – di «effetto giuridico» come elemento essenziale alla struttura di un istituto il cui compito è di esprimere e potenziare sul piano del diritto la destinazione fondamentale dell'istituto stesso, perviene alla conclusione che nessuno dei tre tradizionalmente indicati dalla dottrina come effetti delle impugnazioni, appaiano effettivamente tali, essendo elementi accidentali o estrinseci rispetto a paradigma dell'istituto.

¹⁰ La fondamentale e ancora valida differenziazione si deve a LEONE, *Sistema delle impugnazioni penali*, Napoli, 1935, p. 262.

¹¹ Così, MELE, sub art. 587 c.p.p. in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da CHIAVARIO, VI, Torino, 1991, p. 115.

impugnante di integrare con motivi personali la tempestiva dichiarazione del ricorrente¹².

Altro elemento necessario per tracciare un itinerario argomentativo completo, è rappresentato dagli sviluppi giurisprudenziali nella materia *de qua*.

Invero, nonostante la vastità del panorama di pronunce – in cui non sono mancate numerose contraddizioni – è possibile individuare alcune linee di tendenza costantemente ribadite dalla Corte di legittimità.

È ormai dato acquisito, ad esempio, che per quanto la *ratio* dell'istituto sia prevenire il conflitto tra decisioni irrevocabili¹³, assicurando la *par condicio* tra gli imputati che si trovino in situazioni identiche, lo stesso non comporti una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione¹⁴; analogamente è pacifico che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non abbiano proposto impugnazione o se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non quando essa sia stata esaminata nel merito, con decisione divenuta irrevocabile, poiché in tal caso opera il principio di inviolabilità del giudicato¹⁵.

Ulteriore aspetto su cui la giurisprudenza si mostra ferma è la natura di atipico rimedio straordinario e risolutivo del giudicato riconosciuta

¹² Sul punto, si veda SPANGHER, voce *Impugnazioni penali*, in *Dig. pen.*, VI, Torino 1992, p. 229.

¹³ Con riferimento al codice precedente, Sez. I, 4 maggio 1979, Puja, in *C.E.D. Cass.*, n. 144949, secondo cui «il predetto effetto è stato voluto dal legislatore per evitare che possano coesistere decisioni contraddittorie in ordine ad identiche situazioni giuridiche e che nell'ipotesi del rigetto dell'appello non sussiste più il pericolo della contraddittorietà dei giudicati», in senso analogo, Sez. I, 3 ottobre 1977, Provenza in *Riv. pen.*, 1978, p. 383.

¹⁴ In tal senso, *ex plurimis*, sez V, 19 ottobre 2000, Mattioli, in *C.E.D. Cass.*, n. 218068, che ha chiarito come «tale effetto tende ad assicurare soltanto la “*par condicio*” degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non opera nel senso di una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione: in altri termini il coimputato non appellante, o non appellante, come nel caso concreto, su un punto specifico, assume nel giudizio di gravame una posizione che non a caso in dottrina e in giurisprudenza si è ritenuto di assimilare a quella dell'interventore adesivo nel processo civile, senza che perciò ne consegua la attribuzione di un autonomo diritto di accertamento della fondatezza della impugnazione che lo abiliti in caso di sua reiezione, al ricorso per cassazione.»

¹⁵ In questi termini, Sez. I, 4 marzo 2004, Platania, in *C.E.D. Cass.*, n. 228052, nonché di recente, Sez. V, 6 febbraio 2008, n. 27701.

all'effetto estensivo, che, in tale chiave di lettura, non impedisce l'irrevocabilità del provvedimento nei confronti del non impugnante¹⁶.

2. Il difficile inquadramento dei rapporti tra giudicato ed estensione.

Con l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito, l'attenzione di quella parte della dottrina interessata all'argomento si è focalizzata non più sulla natura o sulla *ratio* dell'istituto – che ormai appaiono pacificamente riconducibili alla funzione di strumento ostativo al conflitto di giudicati, nella prospettiva di un pari trattamento per situazioni identiche –, ma sui rapporti tra l'estensione e la formazione del giudicato.

La soluzione del quesito, lungi dall'essere mero esercizio dogmatico, presenta dei risvolti pratici di notevole rilevanza, che coinvolgono *in primis* il regime di esecutorietà delle statuizioni ivi contenute.

In proposito va evidenziato come la posizione della dottrina maggioritaria sia antitetica rispetto all'orientamento giurisprudenziale costante, secondo cui l'effetto estensivo opererebbe *ex post*, senza sospendere *medio tempore* il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del non impugnante, né, di conseguenza, il procedimento di esecuzione¹⁷.

Gli argomenti man mano emersi a sostegno della tesi opposta a quello che ormai è considerato dalla giurisprudenza di legittimità *ius receptum*, sono molteplici e riconducibili a sette ordini di ragioni.

¹⁶ Si tratta di una posizione sorta già sotto la vigenza del codice abrogato: Sez. VI, 4 marzo 1982, Scano, in *C.E.D. Cass.*, n. 152604; Sez. II, 10 febbraio 1986, Papa, in *C.E.D. Cass.*, n. 171897. Con riferimento al codice attuale, si veda, tra le altre, Sez. VI, 12 dicembre 1994, Zedda, in *C.E.D. Cass.*, n. 201245, che chiarisce come «l'estensione dell'impugnazione costituisce un rimedio che non è in grado di precludere il formarsi “*ab initio*” del giudicato, ma è solo uno strumento volto ad impedire contraddittorietà di giudicati, dettato dall'immanente “*ratio*” ispiratrice del “*favor rei*”.

¹⁷ Sul punto si rinvia al contributo di PILERI, *Natura ed implicazioni in executivis dell'effetto estensivo dell'impugnazione*, in *Giur. it.*, 1995, p. 607. La posizione della giurisprudenza in argomento è stata ribadita dalle Sezioni unite nel 1995: Sez. un., 24 marzo 1995, Cacciapuoti, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2497 ss.

- a) L'art. 587 c.p.p. qualifica il non impugnante come «imputato», sottintendendo, in questo modo, che il giudicato non si sia formato, posto che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. l'irrevocabilità della sentenza fa venir meno tale posizione¹⁸;
- b) l'irrevocabilità si forma congiuntamente per tutti i capi della sentenza, anche quando siano stati presentati motivi di gravame strettamente personali¹⁹;
- c) la previsione contenuta nell'art. 595 comma 3, c.p.p., secondo cui l'appello incidentale del pubblico ministero non rimuove il divieto di *reformatio in peius* nei confronti del non appellante che non partecipi al giudizio d'appello, implica che nel caso di intervento sia possibile una riforma in senso peggiorativo, con la conseguenza di dover ritenere non compiuto il giudicato; se così non fosse, si configurerebbe una sorta di revisione *in peius* di una sentenza irrevocabile²⁰;
- d) ai sensi dell'art. 463 c.p.p. l'esecuzione del decreto penale di condanna pronunciato a carico di più imputati dello stesso reato resta sospesa nei confronti di coloro che non abbiano proposto opposizione, fino a quando il giudizio relativo non sia definito con pronuncia irrevocabile:

¹⁸ In questo senso, LAVARINI, *L'esecutività della sentenza penale*, Torino, 2000, p. 45; PILERI, *op loc. cit.*, che in nota n. 18 osserva come la medesima qualifica di imputato si ritrovi anche nell' art. 601 c. p. p. ai sensi .del quale «... il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante...», se ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 587»; nonché, con riferimento all'art 203 c.p.p. abr, la cui formulazione era identica, sul punto, a quella dell'art. 587 c. p. p., PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, I, cit., p. 658 e BOVERIO, *Considerazioni in tema di effetto estensivo dell'impugnazione penale*, in *Giur. it.*, 1966, II, p. 58.

¹⁹ Secondo NUZZO, *L'appello nel processo penale*, Milano, 2008, p. 151, pur trattandosi di un argomento basato sul dato testuale «non è poco, quando si pensi che non esistono argomenti di pari portata e chiarezza, idonei a scalfirlo nel suo valore dimostrativo».

²⁰ L'argomento addotto da LAVARINI, *L'esecutività*, cit. p. 46, è stato tratto da quanto già espresso con riferimento al codice abrogato da CANINO, *Appunti sugli effetti estensivi delle impugnazioni*, in *Giust. pen.*, 1961, II, c. 62.

sarebbe irragionevole ritenere che il non opponente, pur condannato ad una sanzione soltanto pecuniaria, possa sottrarsi all'esecuzione fino alla pronuncia definitiva, e contestualmente negare tale possibilità al condannato ad una pena detentiva²¹;

- e) la configurazione della revisione come rimedio straordinario revocatorio del giudicato implica, al fine di evitare la coesistenza di due istituti con la medesima natura, che l'estensione debba essere ritenuta come strumento preventivo dei conflitti tra giudicati;
- f) ritenendo l'estensione alla stregua di rimedio eliminativo del giudicato al pari della revisione, dovrebbe essere prevista anche in questo caso, al pari di quanto stabilito dall'art. 635 c.p.p., la possibilità di sospendere l'esecuzione in pendenza del giudizio di gravame;
- g) negando all'art. 587 c.p.p. la capacità di pregiudicare il formarsi *ab initio* del giudicato, potrebbe accadere che il coimputato di reato concorsuale e non impugnante venga chiamato a deporre, nel rispetto delle forme *ex art 197 bis* c.p.p., nel giudizio d'appello, fornendo elementi in forza dei quali l'impugnazione che in astratto gli gioverebbe, potrebbe non essere accolta.

Per quanto suggestivi, oltre che forieri di interessanti spunti di riflessione, i rilievi su indicati prestano il fianco, ognuno in misura diversa, ad alcune critiche.

Con riferimento alle osservazioni *sub a)*, è agevole notare come il dato letterale non è mai decisivo: il delicato inquadramento delle

²¹ Così, LAVARINI, p. 46 e sembrerebbe a favore di una simile conclusione anche SPANGHER, secondo cui dall'art. 463 comma 1 c.p.p. sarebbe deducibile una «indiretta indicazione» a favore della tesi che ritiene l'istituto in esame come impedimento alla formazione *ab initio* del giudicato.

interrelazioni tra estensione e formazione del giudicato non può trovare una valida soluzione nella mera scelta terminologica²², posto che nello stesso codice non di rado si riscontrano opzioni lessicali equivoche²³. Appare preferibile ritenere che il legislatore abbia semplicemente voluto riferirsi alla medesima posizione processuale rivestita dai concorrenti nel reato, non attribuendo ad essa altro ulteriori significati.

Per ciò che attiene all'assunto della formazione contestuale del giudicato per tutti i capi della sentenza, sostenuta *sub b)*, non si può ignorare che si tratta di una impostazione tutt'altro che pacifica, data la possibilità di un giudicato parziale o progressivo, in riferimento a parti della decisione di merito che abbiano una loro autonomia giuridico-concettuale²⁴, sicché potrebbe anche ragionevolmente riconoscersi l'irrevocabilità della sentenza in relazione ad ogni singola posizione personale²⁵.

Il rilievo attinente alla possibilità di riforma peggiorativa in ipotesi di appello incidentale del pubblico ministero di per sé non prova la mancata

²² Sulla costanza terminologica come tecnica argomentativa dell'interpretazione sistematica: GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di IUDICA-ZATTI, Milano, 1993, p. 170; TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, p. 377; VELLUZZI, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Torino, 2002, p. 144; DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale, tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006, p. 137, la quale sottolinea la necessità di valorizzare la dipendenza del senso delle parole dal contesto, innanzitutto linguistico, in cui il precetto prende vita, con la conseguenza di riconoscere alla medesima parola significati diversi a seconda del "sotto-sistema" in cui viene usata; PAGLIARO, *Testo e interpretazione nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 435; QUADRI, *Art. 12, Interpretazione della legge*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, vol. I, Bologna, 1977, p. 266.

²³ Si pensi agli indizi *ex art. 273 c.p.p.* e alla prova indiziaria disciplinata dall'art. 192 comma 2 c.p.p.

²⁴ Sul punto, Sez. un., 19 gennaio 1994, Cellerini, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2025. Sul controverso tema della formazione progressiva del giudicato si rinvia a CONSO, *Questioni nuove di procedura penale*, I, Milano, 1959, p.150; nonché CHINNICI, *Brevi note in tema di «giudicato progressivo»*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2000, p. che osserva come sia ormai pacifica in giurisprudenza, a seguito delle numerose decisioni della Suprema Corte, anche a sezioni unite, l'ammissibilità della formazione progressiva del giudicato (il cosiddetto giudicato parziale): «il giudicato può, cioè, formarsi relativamente a parti della sentenza che abbiano una loro autonomia giuridico-concettuale, ancorché per altre parti penda giudizio per essere stata la stessa sentenza impugnata solo in relazione ad alcuni punti ovvero annullata dalla Corte di cassazione parzialmente con rinvio». In argomento si vedano, inoltre, IAFISCO, *Ennesimo intervento della Corte di cassazione in tema di formazione progressiva del giudicato penale: acquisibili ex art. 238-bis c.p.p. anche le sentenze parzialmente irrevocabili* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 543 ss., e DIPAOLA, *Sulla formazione progressiva del giudicato*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 942 ss.

²⁵ In questo senso, DUBOLINO, *Effetto estensivo dell'impugnazione e sospensione dell'esecuzione: una discutibile decisione della Cassazione*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 815.

formazione del giudicato, semmai evidenzia quella che effettivamente appare come una «smagliatura» della disciplina dell'estensione, che in questo caso tollera un evidente violazione del principio di *favor* alla base dell'istituto.

Tale contrasto sussiste sia considerando il provvedimento come passato in giudicato, sia in caso contrario.

Procedendo per ordine nell'esame dei punti sopra indicati, l'argomento *sub d)*, che fa leva sulla sospensione del decreto penale cumulativo stabilita dall'art. 463 c.p.p., in realtà prova la tesi opposta: sull'assunto che *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, l'esplicita previsione della non esecutività del decreto esprimerebbe la volontà di derogare all'art. 587 c.p.p., diversamente, non sarebbe stata necessaria una norma *ad hoc*²⁶.

Né, tantomeno, risultano convincenti i rilievi secondo cui la natura di rimedio straordinario risolutivo del giudicato riconosciuta all'effetto estensivo lo renderebbe un inutile duplicato della revisione.

L'assunto non coglie nel segno, a causa di una premessa errata.

I due istituti in oggetto hanno come unico punto di contatto la capacità di rimuovere il giudicato, ma le sfere di operatività riferibili a ciascuno dei due restano distinte e non sovrapponibili.

Finalità della revisione è quella di risolvere una contraddizione tra verità formale e la successiva verità reale emersa da situazioni nuove, non apprezzate nella sentenza, e tali da porne in evidenza l'ingiustizia²⁷, sostituendo al giudicato una nuova pronuncia all'esito di un nuovo diverso giudizio.

²⁶ Così, Sez. un. 24 marzo 1995, Cacciapuoti, cit., p. 2498. Secondo NAPPI, *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3241, non vi sono ragioni per un'applicazione analogica dell'art. 463 c.p.p., ad altri giudizi d'impugnazione, in quanto l'opposizione al decreto penale di condanna rappresenta un caso tipico di impugnazione totalmente devolutiva, con la conseguenza che non si può determinarne preventivamente la portata estensiva. La previsione della sospensione degli effetti del decreto penale di condanna nei confronti di tutti i condannati per lo stesso reato, si baserebbe, secondo l'Autore, sul fatto stesso che il giudice dell'opposizione può comunque decidere d'ufficio su ogni aspetto del fatto controverso e quindi anche nei confronti dei non impugnanti.

²⁷ Così, Sez. III 10 dicembre 1994, Masi, in *C.E.D. Cass.* n. 200730

Quest'ultimo deve, pertanto, necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente, divenuto cosa giudicata²⁸.

La disciplina contenuta nell'art. 587 c.p.p. non implica affatto un giudizio *ex novo* ma la semplice eventualità che le pronuncia emessa a seguito del giudizio di gravame possa essere estesa al non ricorrente.

D'altra parte, presupposto per l'operatività dell'effetto estensivo è che l'imputato impugnante e il non impugnante siano stati giudicati nell'ambito dello stesso procedimento e solo in caso contrario, sussistendone le condizioni, potrebbe essere azionata la revisione²⁹.

È opportuno poi sottolineare come quest'ultima sia vincolata ad un novero ben determinato di casi, indicati dall'art. 630 c.p.p., mentre l'estensione si produce ogniqualvolta i motivi di impugnazione siano non esclusivamente personali.

Pertanto, data la palese diversità strutturale e di aree di applicabilità, non si può ritenere il fenomeno estensivo, a prescindere dalla natura di rimedio revocatorio o inibitorio del giudicato, una copia «imperfetta» della revisione.

Sulla scorta di tali osservazioni risulta evidente, inoltre, come non sia irragionevole la scelta legislativa di prevedere solo per la revisione la possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza.

Per ciò che riguarda l'ultimo degli argomenti sopra citati, non v'è dubbio che considerando irrevocabile la sentenza nei confronti del coimputato non impugnante, costui possa assumere l'ufficio di testimone *ex art. 197-bis* c.p.p. nel giudizio d'impugnazione instaurato da altro computato.

²⁸ In argomento si vedano Sez. un., 26 febbraio 1988, Macinanti, in *Cass. pen.*, 1988, p.2035; nonché, nello stesso senso, Sez. un. 11 maggio 1993, Ligresti, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2503.

²⁹ Così, Sez VI, 13 gennaio 2004, Campagna, C.E.D. Cass., n. 229329.

Ciononostante, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali sia stata pronunciata sentenza di condanna nei suoi confronti se nel procedimento aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione, sicché il problema si pone solo con riferimento all'ipotesi in cui vi sia stata una sua ammissione di responsabilità.

Di fatti, solo in questo caso, di per sé residuale, la sua deposizione potrebbe ritorcersi a suo danno, non consentendo – ove fosse ritenuta decisiva dal giudice – l'esclusione di una circostanza aggravante oggettiva.

Certo, è pur vero che tale evenienza potrebbe essere scongiurata partecipando attivamente al giudizio d'impugnazione, in virtù dell'estensione del contraddittorio.

Per quanto detto, non sembra paradossale ritenere che il computato, che abbia ammesso la propria responsabilità e sia stato condannato, non abbia inteso impugnare né partecipare al giudizio di impugnazione instaurato da un concorrente, possa essere esposto al «rischio», davvero esiguo, di determinare con le sue dichiarazioni l'emissione di una pronuncia della quale non possa in alcun modo beneficiare.

3. La devoluzione come parametro dell'effetto estensivo.

Recentemente è stata prospettata una originale ricostruzione dell'istituto, che ne collega la *ratio* non più all'esigenza di prevenire contrasti di giudicati, ma alla necessità di «far coincidere l'ambito oggettivo e l'ambito soggettivo dei giudizi di impugnazione»³⁰.

In sostanza, l'ampiezza dell'effetto estensivo viene considerata come una variabile dipendente dall'ambito della devoluzione, in modo che non

³⁰ Il riferimento è al recentissimo contributo di NAPPI, *Ambito oggettivo ed estensione*, cit., p. 3239.

risulta uguale per tutte le impugnazioni essendo subordinata alle questioni sulle quali si chiede una nuova pronuncia.

In quest'ottica, un'impugnazione con effetto devolutivo limitato non può avere un'estensione soggettiva pari a quella di un gravame a devoluzione totale, con la conseguenza che il tipo e l'entità delle censure incidono direttamente sul meccanismo contemplato dall'art. 587 c.p.p.

Postulato della sovrapposizione tra le sfere oggettiva e soggettiva dell'impugnazione, secondo tale linea esegetica, sarebbe che sulle questioni devolute al giudice dell'impugnazione non si forma il giudicato nei confronti delle parti processuali – e quindi anche del non impugnante – cui le stesse si riferiscono.

La soluzione prospettata comporterebbe, inoltre, l'estensibilità delle sole questioni devolute con i motivi di gravame, essendo esclusa per quelle a devoluzione automatica, come nel caso dell'art. 129 c.p.p.; seguendo questa logica, la prescrizione sopravvenuta o preesistente non può giovare né al coimputato non impugnante né al coimputato che abbia proposto impugnazione inammissibile, se la relativa questione non sia stata eccepita con uno specifico motivo da parte dell'imputato validamente impugnante³¹.

Ulteriore e rilevante esito della tesi in esame emerge con riferimento all'esecuzione della sentenza impugnata: nei confronti del non impugnante il provvedimento non può ritenersi esecutivo, in presenza dei presupposti indicati dall'art. 587 c.p.p.

In questo caso, il giudice dell'esecuzione o dell'impugnazione dovrà disporre la sospensione *ex art.* 670 c.p.p.

Per quanto appaia utile evidenziare lo stretto rapporto tra devoluzione ed estensione, al fine di meglio comprendere lo spazio di operatività dell'art. 587 c.p.p., non pare possa obliterarsi la natura di *favor* insita nell'istituto né quella di prevenzione di contrasti tra giudicati.

³¹ Per la problematica inerente l'estensione delle cause estintive del reato, si veda, più ampiamente, *infra*, Capitolo II, § 8.

Invero, stando al disposto dell'art. 648 comma 1 c.p.p., dovrebbe considerarsi irrevocabile, nei confronti del non impugnante, la sentenza avverso la quale quest'ultimo altro rimedio non potrebbe, in proprio, esperire se non quello della revisione³², con la conseguenza che lo stesso provvedimento sarebbe esecutivo, linea con quanto sostiene giurisprudenza costante.

Il rischio – strettamente connesso al sistema codicistico delle impugnazioni – che venga espiata una pena in futuro annullabile, potrebbe essere eliminato solo con un mutamento normativo che coinvolgesse l'intera disciplina dei mezzi di gravame; diversamente opinando, anche qualora si considerasse l'impugnazione come proposta *ab origine* da tutti gli imputati, forzando così l'interpretazione dell'art. 587 c.p.p., vi sarebbero inconvenienti teorico-pratici di difficile risoluzione.

³² È questa l'impostazione seguita da DUBOLINO, *Effetto estensivo dell'impugnazione*, cit., p. 815.

CAPITOLO II

I PRESUPPOSTI DI OPERATIVITÀ DELL'ESTENSIONE

SOMMARIO: 1. Il concorso di persone nel reato. – 1.1. Gli sviluppi giurisprudenziali: la cooperazione colposa – 1.2. (Segue): Il concorso di cause colpose indipendenti e i reati interdipendenti – 2. La riunione di procedimenti per reati diversi – 3. I rapporti tra imputato e parti eventuali: l'impugnazione dell'imputato – 4. L'impugnazione delle parti eventuali. – 5. Sulla necessità di un «medesimo» provvedimento decisorio oggetto dell'impugnazione. – 6. I motivi «non esclusivamente personali». – 6.1. (Segue): I motivi attinenti al reato: in particolare al fatto tipico – 6.2. (Segue): I motivi concernenti l'antigiuridicità. – 6.3. (Segue): I motivi concernenti la colpevolezza. – 6.4. (Segue): I motivi concernenti le circostanze del reato. – 7. Le cause estintive del reato. In particolare, i limiti di operatività nell'ipotesi di prescrizione. – 8. I motivi attinenti le violazioni della legge processuale.

1. *Il concorso di persone nel reato*

Nel delineare l'estensione dell'impugnazione come una «evenienza relativa a processi plurisoggettivi»³³, l'art. 587 c.p.p. individua quattro ipotesi in cui può prodursi il fenomeno, sollevando una serie di questioni interpretative, in parte già note sotto la vigenza del'art. 203 del codice abrogato.

La norma contempla, *in primis*, il caso del concorso di più persone nello stesso reato, che consente il dispiegarsi dell'effetto estensivo quando l'impugnazione proposta da uno degli imputati non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

Come evidente, il legislatore ha richiamato, senza ulteriori specificazioni, l'istituto previsto dall'art. 110 c.p., il cui inquadramento dogmatico-giuridico è stato oggetto – sin dall'entrata in vigore del codice

³³ Così, *Relazione al progetto preliminare*, cit. p. 281.

Rocco³⁴ – di un ampio dibattito dottrinale³⁵ testimoniato dalle numerose teorie sorte per spiegarne i vari aspetti³⁶.

È necessario evidenziare, al fine di comprendere cosa intenda l'art. 587 c.p.p. per concorso di più persone nello stesso reato, come il codice penale del 1930, in palese rottura con il codice Zanardelli del 1889, abbia accolto il modello della tipizzazione unitaria fondato sul parametro dell'efficienza causale della condotta di ciascun concorrente³⁷: in altri termini, risulta responsabile a pari titolo chi apporti un contributo qualsiasi, purché causalmente rilevante, nell'ambito della realizzazione collettiva del fatto³⁸.

In virtù di tali premesse, come autorevole dottrina ha osservato³⁹, il concorso criminoso si sostanzia in un vincolo «occasionale» tra più persone, circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati, che dà origine ad una «entità collettiva contingente», voluta dai partecipanti sul presupposto che la loro unione renda possibile, o almeno più agevole, la commissione di un reato astrattamente realizzabile anche da un autore singolo.

³⁴ In argomento si rinvia a MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 138.

³⁵ Si vedano PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, Milano 1973; TONINI, *Istigazione, tentativo e partecipazione*, Valdarò, 1979; STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, Padova, 1981; DE VERO, *Compartecipazione criminosa e personalità della responsabilità penale*, in *Studium iuris*, 1998, p. 253.

³⁶ Si pensi, oltre all'individuazione di diversi modelli di disciplina del concorso criminoso – su cui si rinvia a FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, IV ed., Bologna, 2001, p. 449-450 – alle teorie volte ad individuare il fondamento giuridico di condotte concorsuali «atipiche» rispetto alle fattispecie incriminatrici di parte speciale come la teoria della accessorietà, quella della fattispecie plurisoggettiva eventuale, o la teoria delle fattispecie plurisoggettive differenziate: a FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit. p. 454 ss.

In argomento particolarmente attenta, nel panorama europeo, appare la dottrina tedesca, ROXIN, *Taterschaft und Tatherrschaft*, Hamburg, 1984.

³⁷ Nella *Relazione al progetto definitivo* (in *Lavori preparatori*, cit., 134) si legge: «Anche nell'ipotesi che il fatto sia oggetto dell'attività di più persone, l'evento deve essere messo a carico di tutti i concorrenti che con la propria azione contribuirono a determinarlo: il legame, invero, che avvince l'attività dei vari concorrenti, si realizza in una associazione di cause coscienti, alle quali è dovuto l'evento e, perciò, a ciascuno dei compartecipi deve essere attribuita la responsabilità dell'intero».

³⁸ Sul punto, viene evidenziato da FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 452 come la distinzione tra compartecipazione primaria e secondaria «uscita “dalla porta” (cioè dall'art. 110 c.p.) sia rientrata dalla finestra», cioè per il varco aperto dall'art. 114».

³⁹ Così, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 449.

Tale figura viene anche definita come concorso eventuale, per distinguerla dal concorso necessario (o improprio⁴⁰), che si realizza in tutti i casi in cui l'esistenza stessa del reato necessita di una pluralità di condotte (c.d. reati plurisoggettivi o a concorso necessario come la rissa (art. 588 c.p.), la corruzione (318 c.p. ss.), o i reati associativi).

Deve ritenersi assorbito, inoltre, il problema attinente le interferenze tra l'istituto generale del concorso di persone e i reati associativi: è ormai riconosciuta la configurabilità di un concorso eventuale ad un'associazione criminale da parte di un soggetto estraneo, stante l'applicabilità delle norme sul concorso di persone a qualsiasi tipo di reato, ivi compreso quello associativo (art. 416-*bis* c.p.), dove il modello legale già prevede la partecipazione di più soggetti⁴¹.

Non pare possa dubitarsi che quando le norme processuali richiamino *sic et simpliciter* il concorso di persone nel reato (si pensi ad esempio all'art. 12 c.p.p.) l'espressione comprenda entrambe le forme suindicate.

In particolare, per ciò che attiene all'oggetto della presente indagine, è pacifico che come l'effetto estensivo dell'impugnazione operi anche in ipotesi di concorso improprio⁴².

D'altra parte, non avrebbe alcuna giustificazione giuridica limitare ai soli concorrenti eventuali la possibilità di giovare del fenomeno *de quo*,

⁴⁰ Nella giurisprudenza la dizione maggiormente utilizzata è concorso improprio.

⁴¹ Circa le interferenze tra l'istituto generale del concorso di persone e reati a concorso necessario, come reati associativi: Sez. un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3276, che ha riconosciuto l'applicabilità delle norme sul concorso di persone a qualsiasi tipo di reato, ivi compreso quello associativo (art. 416-*bis* c.p.), dove il modello legale già prevede la partecipazione di più soggetti; rilevano le Sezioni unite come il concorrente eventuale non sia identificabile con il partecipe dell'associazione, risultando differenti sia la condotta che l'elemento soggettivo: ad una condotta tipica di partecipazione, che costituisce l'elemento materiale del reato associativo e si estrinseca in una stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori, si contrappone una condotta «atipica», che assume rilevanza qualora apporti un contributo, non stabile ma circoscritto nel tempo, tale da consentire la permanenza del vincolo associativo.

⁴² Per l'ampio panorama giurisprudenziale consolidatosi già nella vigenza dell'art. 203 c.p.p. abr.: Sez. II, 14 marzo 1970, Maraffino, in *C.E.D. Cass.*, n. 111179; Sez. I, 3 ottobre 1977, Provenza, *ivi*, n. 137588; Sez. I, 5 dicembre 1978, Campagna, *ivi*, n. 141804; Sez. VI, 23 gennaio 1979, Addio, *ivi*, n. 142079; Sez. I, 4 maggio 1979, Baletta, *ivi*, n. 142783. In dottrina, sempre con riferimento alla disciplina del codice abrogato, MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 140.

posto che la *ratio* dell'istituto è ravvisabile, come si è visto, nell'esigenza di assicurare la *par condicio* degli imputati che si trovino in situazioni identiche⁴³, evitando, così, la contraddittorietà di giudicati⁴⁴.

Allo stesso modo, sul piano dei presupposti di operatività dell'estensione, non risulterebbe utile alcuna distinzione tra il concorso materiale e il più controverso concorso morale nel reato⁴⁵, posto che il mero riconoscimento nella sentenza impugnata della compartecipazione criminosa, pur *sub specie* di effettiva influenza psicologica sull'autore materiale del reato (che ne abbia consentito una più agevole commissione, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente), è sufficiente, in presenza degli altri requisiti, ad azionare il meccanismo di cui all'art. 587 c.p.p.

A conclusioni del tutto analoghe si perviene nell'ipotesi del c.d. concorso anomalo (art. 116 c.p.), in cui vi è una crasi tra la rappresentazione del reato voluto da uno dei concorrenti e quello in concreto commesso⁴⁶.

⁴³ Così, tra le numerose altre decisioni, Sez. V. 11 maggio 2006, n. 23712.

⁴⁴ *Ex plurimis*, Sez. V, 17 giugno 1993, Limblici, in *C.E.D. Cass.*, n. 194884.

⁴⁵ Secondo Sez. III, 26 marzo 2003, Basile, in *C.E.D., Cass.*, n. 224771, il concorso morale nel reato presuppone un'effettiva influenza sull'autore materiale del fatto, sì che, perché sussista, è necessario che l'adesione o la giustificazione del fatto criminoso sia manifestata in presenza dell'autore materiale del reato, prima che questi lo commetta, rafforzandone il proposito criminoso. Conforme alla sentenza nel senso che, a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorre un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente, v. Sez. VI, 26 novembre 2002, Delle Grottaglie, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3410; Sez. I, 11 ottobre 2000, Moffa, *ivi*, 2003, p. 1531, con nota di PIVA, *Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo causale*; Sez. IV, 12 ottobre 2000, Zurolo, in *Cass. pen.*, 2002, p. 365; Sez. III, 29 aprile 1999, Callaringhi, *ivi*, 2002, p. 1792; Sez. I, 12 febbraio 1997, Violi, *ivi*, 1998, p. 926. In giurisprudenza si è ritenuto il concorso anche nel caso in cui la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato se pure casuale (v. Sez. V, 22 novembre 1994, Sbrana, in *C.E.D. Cass.*, n. 200310) con la chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggior senso di sicurezza (v. Sez. I, 11 marzo 1997, Perfetto, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2349; Sez. V, 22 novembre 1994, Sbrana, *cit.*; Sez. VI, 15 aprile 1993, La Torre, *ivi*, 1994, p. 2983; Sez. II, 2 ottobre 1991, Beltrame, *ivi*, 1993, p. 817), non essendo sufficiente la semplice condotta omissiva e connivente.

⁴⁶ In argomento si veda CIANI, *Brevi considerazioni sulla responsabilità del concorrente per reato diverso da quello voluto*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3644, nonché GULLO, *La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto tra versari in re illicita e principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1197 ss.

In sostanza, nella prospettiva processualistica delle condizioni necessarie al funzionamento dell'estensione, non ha alcun rilievo l'analisi sull'elemento soggettivo del concorso; semmai, il sostrato psicologico della condotta può avere valore all'interno del giudizio di impugnazione, operando come criterio selettivo per la produzione dell'effetto estensivo della decisione⁴⁷.

1.1. (Segue): *Gli sviluppi giurisprudenziali: la cooperazione colposa.*

Un completo inquadramento della tematica in esame non può prescindere dalla ricostruzione ermeneutica del concetto di «concorso di persone» fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Accanto alle fattispecie concorsuali che si risolvono nella commissione collettiva di un reato doloso, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che rientrasse nella previsione dell'art. 587 comma 1 c.p.p. – e prima ancora dell'art. 203 c.p.p. abr. – anche la c.d. cooperazione colposa, disciplinata dall'art. 113 c.p.⁴⁸

La disposizione – forgiata in modo del tutto simmetrico all'art. 110 c.p. – sanziona la compartecipazione criminosa sul terreno del reato colposo⁴⁹, che si realizzerebbe, secondo l'orientamento tradizionale⁵⁰, ogniqualvolta tra i concorrenti sussista un legame psicologico, consistente nella consapevolezza di collaborare con la propria condotta all'azione

⁴⁷ Sulla configurabilità di un concorso doloso a delitto colposo e, viceversa, di concorso colposo a delitto doloso, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 470-471.

⁴⁸ *Ex plurimis*, Sez. VI, 6 ottobre 1989, Cambiaggio, in *C.E.D. Cass.*, n. 182335. L. Risicato, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 132 ss.

⁴⁹ Sul tema, LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 615; ALDOVRANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, Milano, 1999; ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, in *Studium iuris*, 2000, p. 515.

⁵⁰ Così, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 531.

materiale altrui, ovviamente in assenza della volontà di cagionare l'evento lesivo.

Si tratta, a ben vedere, di una clausola dotata di efficacia estensiva della punibilità, volta a sanzionare quei comportamenti che, seppur *ex post* si rivelano dotati di efficacia eziologica, singolarmente considerati appaiono dotati di una pericolosità «astratta e indeterminata», che diventa «attuale e specifica solo incontrando la condotta pericolosa altrui»⁵¹.

Anche sul versante dottrinale l'equiparazione tra i due istituti previsti dagli artt. 110 c.p. e 113 c.p., ai fini della produzione dell'effetto estensivo, viene pacificamente riconosciuta⁵²; d'altra parte, la stessa formulazione dell'art. 587 comma 1 c.p.p. non esclude il concorso di persone nel reato colposo⁵³.

Tuttavia, di recente, la Cassazione ha osservato come le posizioni degli imputati che non rispondono a titolo di concorso, ma di cooperazione colposa, non possono definirsi sovrapponibili, risultando contestati profili di colpa che attengono ad attività distinte, anche se connesse e tutte influenti sull'evento, con la conseguenza che, in tali ipotesi, non opera il principio dell'estensione dell'impugnazione

In realtà, una volta affermata l'incidenza delle singole condotte sull'evento, spostare il baricentro dell'istituto di cui all'art. 113 c.p. sulla valutazione del grado di colpa o sulla fisionomia di ciascun contributo causale è operazione che non convince: è la stessa norma, infatti, che, ponendo sul medesimo piano i coautori dell'evento (seguendo un modello indifferenziato di tipizzazione del fatto plurisoggettivo), riconosce una sorta

⁵¹ Sul punto, PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, Milano, 1952, p. 54.

⁵² Si vedano TRANCHINA, voce *Impugnazione*, cit., p. 701; NUZZO, *L'appello*, cit. p. 152.

⁵³ Sez. IV, 3 aprile 2007, n. 19381, che ha osservato come le posizioni degli imputati che non rispondono a titolo di concorso, ma di cooperazione colposa, non possono definirsi sovrapponibili, risultando contestati profili di colpa che attengono ad attività distinte, anche se connesse e tutte influenti sull'evento, con la conseguenza che, in tali ipotesi, non opera il principio dell'estensione dell'impugnazione.

di identità tra le posizioni, elemento quest'ultimo, sufficiente a consentire l'estensione dell'impugnazione.

1.2. (Segue): *Il concorso di cause colpose indipendenti e i reati interdipendenti.*

I numerosi interventi nomofilattici sulla partecipazione criminosa nell'ambito dell'estensione delle impugnazioni ne hanno, di fatto, dilatato la portata.

Già con riferimento all'art. 203 c.p.p. abr. la Corte di cassazione aveva più volte affermato che il concorso di persone nel reato dovesse intendersi non nel suo significato tecnico-giuridico di cui agli artt. 110 e 113 c.p., ma in senso più ampio, comprensivo non solo del concorso di cause colpose indipendenti (art. 41 comma 3 c.p.), ma anche delle ipotesi di reati diversi e tuttavia interdipendenti, fino ad ogni altro caso in cui il giudizio sul fatto potesse «avere un interesse comune per tutti gli imputati e una rilevanza essenziale per l'intima coerenza del giudicato»⁵⁴.

Nello specifico, la prima delle fattispecie suindicate si realizza quando l'evento è cagionato da una mera coincidenza casuale, fortuita di azioni od omissioni indipendenti, non collegate tra loro da alcun vincolo morale: proprio nell'assenza di un legame psicologico tra i diversi soggetti agenti viene, generalmente, individuato il *discrimen* tra questa figura e la cooperazione colposa⁵⁵.

⁵⁴ Così, III, 21 aprile 1979, Lena, in *C.E.D. Cass.*, n. 173462.

⁵⁵ In argomento si rinvia all'ampio contributo di CORNACCHIA, *Il concorso di cause colpose indipendenti: spunti problematici*, in *Ind. pen.*, 2001, p. 640. In giurisprudenza, Sez. IV, 30 marzo 2004, n. 45069, in *C.E.D. Cass.*, n. 230280; Sez. IV, 7 aprile 2004, n. 25311, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 1081; Sez. IV, 9 ottobre 2002, Capecchi, *ivi*, 2003, p. 181; Sez. un., 25 novembre 1998, Loparco, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2084.

Il concorso di cause colpose indipendenti si sostanzia, pertanto, in una «intersezione di fattispecie monosoggettive»⁵⁶, i cui tratti caratterizzanti sono:

a) la sussistenza di un collegamento tra più condotte colpose quantomeno al momento della manifestazione dell'evento;

b) nel caso di fattispecie di evento, la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso o pericoloso ad ognuna delle condotte.

Individuata la peculiarità del fenomeno nell'imputazione congiunta di un evento a titolo di colpa, la scelta di ricomprendere nel raggio di operatività dell'effetto estensivo anche i casi di concorso di cause colpose indipendenti non sorprende, posta l'evidente affinità tra questo istituto – cui in passato è stata addirittura negata una fisionomia autonoma – e la cooperazione *ex art. 113 c.p.*

Ciò che viene in rilievo, nella prospettiva accolta dal Collegio, è la mera incidenza causale della condotta sull'evento lesivo, che, in presenza di ulteriori requisiti previsti dalla norma⁵⁷, fa sì che l'impugnazione proposta da uno degli imputati giovi anche agli altri.

Una verifica più approfondita merita il riferimento ai reati diversi e interdipendenti, che a prima vista potrebbe disorientare l'interprete, posto che la lettera dell'art. 587 comma 1 c.p.p. parla chiaramente di concorso nel – singolo – reato.

Benché la vaghezza della formula lasci ampio spazio alla discrezionalità dell'organo giudicante, è possibile fissare alcuni punti utili a delimitarne la portata.

In generale, si può affermare che due o più reati sono interdipendenti quando l'esistenza dell'uno è strettamente connessa a quella dell'altro, sotto il profilo strutturale, funzionale o dell'accertamento.

⁵⁶ CORNACCHIA, *Il concorso*, cit. p. 650

⁵⁷ Si fa riferimento, ovviamente alla necessità che l'impugnazione sia fondata su motivi non esclusivamente personali e che il provvedimento sia unico, vedi *infra*, § 6.

Si pensi, ad esempio, al caso dei reati commessi da più persone in danno reciproco (come per l'ingiuria o le lesioni reciproche).

In questi casi si può parlare di collegamento «ontologico» tra gli illeciti, nel senso che la configurabilità dell'uno – e di conseguenza il suo accertamento – incide su quella dell'altro.

Diversamente, si ha interdipendenza funzionale quando i reati siano teleologicamente orientati al conseguimento di un fine: si pensi all'ipotesi di corruzione e frode (reati strumentali) posti in essere per riciclare denaro di provenienza illecita (reato-scopo) od a quella della continuazione tra reato associativo e reati fine, quando questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione dell'associazione⁵⁸.

Sempre alla stessa categoria appartengono gli illeciti commessi in occasione di altri (c.d. «connessione occasionale») o per conseguirne o assicurarne al colpevole o a terzi il profitto, il prezzo il prodotto o l'impunità (c.d. «connessione consequenziale»).

Sul piano dell'accertamento, l'interdipendenza tra reati sussiste, invece, ogniqualvolta vi sia un collegamento probatorio, ravvisabile, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali, tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza ed a quella della relativa responsabilità⁵⁹.

Per ciò che riguarda il richiamo ai casi in cui il giudizio sul fatto riguardi una posizione o un interesse comune tra gli altri imputati, l'ampiezza e la genericità dell'espressione fanno pensare ad una sorta di clausola di chiusura, volta a ricomprendere tutte quelle situazioni che, sebbene non inquadrabili *a priori*, possano in concreto richiedere, nella prospettiva di *favor rei* che permea l'istituto, una trattazione congiunta

⁵⁸ Si veda Sez. I, 28 marzo, 2006, n. 12639, in *C.E.D.*, *Cass.*, n. 234100.

⁵⁹ Sul punto si veda Sez. un., 6 dicembre 1992, Scala, in *Cass. pen.*, 1992, p.1479.

2. La riunione di procedimenti per reati diversi.

Il comma 2 dell'art. 587 c.p.p., contempla l'ipotesi di riunione di procedimenti per reati diversi, stabilendo che l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova a tutti gli altri purché i motivi riguardino una violazione di legge processuale e non siano esclusivamente personali.

La norma comprende – come evidente – oltre ai casi di connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c) c.p.p., quelli di collegamento probatorio ex art. 371 comma 2 c.p.p. e risulta, pertanto, di minore portata applicativa rispetto al primo comma dello stesso articolo⁶⁰.

D'altra parte, tale previsione appare del tutto coerente con l'impianto codicistico, che considera la disciplina della riunione dei processi come il completamento della disciplina della connessione, la cui *ratio* risiede nell'evitare possibili contrasti di giudicati, attribuendo ad un unico giudice la cognizione su tutte le fattispecie criminose connesse.

Il legislatore ha dato rilievo all'aspetto puramente formale della sussistenza di un procedimento riunito per più imputati, con la conseguenza che, ai fini dell'operatività dell'estensione, non riveste alcuna importanza né il motivo per cui sia stato celebrato un processo cumulativo, né che la riunione sia stata legittimamente disposta.

La norma assolve alla funzione di evitare disparità di trattamento tra imputati giudicati unitariamente ma per reati diversi, in presenza di *vitia in procedendo* comuni, sul presupposto che la confusione in un unico rapporto processuale delle singole posizioni implica che le cause invalidanti la regolarità del procedimento interessino tutti i compartecipi⁶¹.

Dalla lettura congiunta dei due commi dell'art. 587 c.p.p. emerge, pertanto, come la vera chiave di comprensione del fenomeno espansivo sia da ricercarsi nel *favor rei*, cui entrambe le disposizioni sono ispirate, ma

⁶⁰ In questo senso, MELE, sub art. 587 c.p.p. , cit., p. 118.

⁶¹ Analogamente, MASSA, *L'effetto estensivo*, cit. p.146 e 147.

che si manifesta in modo più marcato nell'ipotesi del secondo comma, essendo i vizi processuali di per sé non idonei a cagionare un conflitto teorico di giudicati⁶².

In questa prospettiva si può affermare, diversamente da quanto autorevolmente osservato nella vigenza dell'art. 203 c.p.p. abr.⁶³, che l'istituto in esame tutela l'interesse individualistico in via immediata e principale rispetto all'interesse pubblico che sta alla base del processo.

Tale conclusione appare suffragata, inoltre, dall'inoperatività dell'effetto estensivo nei casi di impugnazione del pubblico ministero, quando la stessa possa nuocere ad altro imputato non considerato nel gravame principale⁶⁴.

Un ulteriore aspetto merita attenzione: se in passato giurisprudenza costante riteneva che nel caso di separazione dei procedimenti i motivi proposti da alcuni imputati non si estendessero agli altri⁶⁵, attualmente si registra una netta inversione di tendenza, in virtù della quale l'intervenuta separazione per motivi processuali si considera non ostativa all'applicabilità dell'art. 587 c.p.p.

Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato come sarebbe contrastante con l'art. 3 Cost. trattare la posizione del coimputato nel medesimo reato, sottoposto a processo separato, e ancora indenne da giudicati sfavorevoli, in modo peggiore rispetto a quelle, formalmente pregiudicate, del non appellante o dell'appellante irrituale⁶⁶.

⁶² Così, GALLO-ORSI, voce *Impugnazione (effetto estensivo della, Dig. pen., X, Torino 1995, p. 688.*

⁶³ In questo senso, TRANCHINA, voce *Impugnazione*, cit. p. 736.

⁶⁴ Si veda *infra*, Cap. III, § 1.4.

⁶⁵ Così, Sez. II, 12 aprile 1984, Solimano, in *C.E.D. Cass.*, n. 164406.

⁶⁶ Secondo Sez. VI, 28 febbraio 2000, Piccinni, in *C.E.D. Cass.*, n. 220520, in tema di effetto estensivo della sentenza, in base alla lettera e alla *ratio* dell'art. 587, comma primo, cod. proc. pen., una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento dell'appello proposto da alcuni imputati estende i suoi effetti a favore di altro coimputato nel medesimo reato che tale estensione espressamente invochi nel giudizio di appello che sia ancora in corso a suo carico, a seguito di separazione per mere ragioni processuali. «Sarebbe del resto contrastante con l'art. 3 Cost. trattare la posizione di tale soggetto, ancora indenne da giudicati sfavorevoli, in modo peggiore rispetto a quelle, formalmente pregiudicate, del non appellante o dell'appellante irrituale».

3. I rapporti tra imputato e parti eventuali: l'impugnazione dell'imputato.

A differenza dell'art. 203 del codice abrogato, che sul punto taceva, l'art. 587 comma 3 c.p.p. stabilisce che l'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Si tratta, a ben guardare, della cristallizzazione di una regola già individuata – nella vigenza del vecchio codice – da dottrina unanime⁶⁷, secondo cui una espressa previsione *ad hoc* si sarebbe rivelata perfino pleonastica.

Invero, la relazione di interdipendenza che lega le posizioni del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria all'imputato avrebbe comunque determinato l'estensione degli effetti favorevoli del gravame di quest'ultimo agli altri due.

D'altra parte, la norma va letta congiuntamente all'art. 574 comma 4 c.p.p., che prevede l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione (sempre che la pronuncia dipenda dal capo o dal punto impugnato) al capo della sentenza relativo alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali.

Dal contenuto delle due norme, secondo le Sezioni unite, emerge «un sistema in cui la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile

In senso contrario, Sez. VI, 13 gennaio, 2004, Campagna, in *C.E.D. Cass.*, n. 229329, che evidenzia come presupposto per l'operatività dell'effetto estensivo è che imputato impugnante e imputato non impugnante siano stati giudicati nell'ambito dello stesso procedimento, non potendosi verificarsi effetto estensivo della impugnazione (o della sentenza) nei confronti di un imputato, sia pure concorrente nel medesimo reato, giudicato con sentenza emessa in separato procedimento (in tal senso, sia pure nella vigenza del codice del 1930), venendo in questione in tal caso, sussistendone le condizioni, l'istituto della revisione.

⁶⁷ Cfr. TRANCHINA, voce *Impugnazione*, cit. p. 737.

automaticamente, vale a dire anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile che nei casi indicati forma oggetto di una devoluzione di diritto»⁶⁸.

Diversamente dalle altre tre ipotesi contemplate dall'art. 587 c.p.p., il terzo comma dello stesso articolo non subordina la *vis extensiva* alla esistenza di motivi comuni.

Tale silenzio legislativo è stato in vario modo interpretato dalla dottrina: a fronte di chi lo ha inteso come una «mera dimenticanza del legislatore»⁶⁹, con la conseguenza che la condizione di motivi non esclusivamente personali sarebbe sottintesa, altri ritengono che la previsione operi nel senso di consentire alle parti eventuali, indipendentemente dai motivi adottati dall'imputato, di intervenire nel giudizio di impugnazione per presentare motivi nuovi propri *ex art. 585 comma 4 c.p.p.*⁷⁰

Accogliendo quest'ultima soluzione – che appare preferibile – si ammette l'effetto estensivo non solo quando l'impugnazione dell'imputato miri al proscioglimento, ma anche quando i motivi concernano, ad esempio, una riduzione della pena detentiva o la concessione della sospensione condizionale.

Proprio il mancato riferimento alla comunanza di motivi per impugnante e non impugnante si evince la funzione della norma, che altrimenti risulterebbe superflua.

D'altronde non può condividersi la tesi della «svista» legislativa: sarebbe arduo ritenere che legislatore abbia *claris verbis* definito la tipologia di motivi per tre ipotesi su quattro, dimenticandone il richiamo nel comma terzo, l'unico, peraltro, a costituire un *novum* rispetto all'art. 203 c.p.p. abr.

⁶⁸ Sez. un., 10 luglio 2002, Guadalupi, in *Riv. ital. dir. proc. pen.*, 2003, p. 550, con nota critica di PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali in tema di impugnazioni della parte civile*.

⁶⁹ GALLO-ORSI, voce *Impugnazione*, cit. p. 689.

⁷⁰ Così, NUZZO, *L'appello*, cit., p. 154.

Occorre ora analizzare il caso di più imputati condannati per lo stesso reato e in solido al risarcimento del danno, dei quali solo uno impugni la sentenza, per motivi attinenti la sussistenza del fatto.

Ovviamente l'estensione si produce nei confronti di tutti gli altri imputati e del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria le cui posizioni si riferiscono all'imputato che ha proposto gravame, ma *quid iuris* per i responsabili civili ed i civilmente obbligati «vincolati» ad altri imputati? È possibile ritenere, andando al di là del dettato normativo, che anche costoro possano giovare dell'effetto estensivo?

Considerando che il gravame mira ad ottenere una pronuncia più favorevole per tutti i concorrenti e che le posizioni delle parti eventuali sono inscindibilmente legate a quella dell'imputato che affiancano, deve concludersi per l'estensione anche nei loro confronti dell'impugnazione.

Si verifica, in sostanza, una sorta di espansione a due livelli: nei confronti dei coimputati e, di conseguenza, delle parti eventuali ad essi afferenti, che avranno la possibilità di intervenire in giudizio e presentare motivi nuovi *ex art. 585 comma 4 c.p.p.*

A tale conclusione deve pervenirsi ogniqualvolta il gravame si basi su motivi comuni.

Al contrario, nell'ipotesi in cui, ferme tutte le altre condizioni già viste nel caso affrontato, il ricorrente si limiti a far valere un motivo strettamente personale, l'estensione opererà a favore delle rispettive parti eventuali, in virtù dell'interpretazione accolta *supra* dell'art. 587 comma 3 c.p.p., ma non per i responsabili civili e civilmente obbligati le cui posizioni siano relative agli altri coimputati.

In questa fattispecie, infatti, l'esistenza di un motivo non comune è causa ostativa alla produzione dell'effetto estensivo nei confronti dei concorrenti, ai sensi dell'art. 587 comma 1 c.p.p., travolgendone qualsiasi possibilità di fruizione per le rispettive parti eventuali.

In conclusione, solo in presenza di un motivo comune l'effetto estensivo si propaga dall'impugnante agli altri imputati ed infine alle parti accessorie a costoro relative.

4. *L'impugnazione delle parti eventuali.*

Simmetricamente al comma 3, il comma 4 dell'art. 587 c.p.p. stabilisce che l'impugnazione del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria giova all'imputato, anche agli effetti penali.

In questo caso, però, la disposizione pone espressamente come *condicio sine qua non* dell'effetto estensivo l'esistenza di motivi non esclusivamente personali alla base del gravame.

La norma appare del tutto coerente – rappresentandone quasi un corollario – con il riconoscimento a tali parti accessorie del potere di impugnare i capi penali della sentenza, ai sensi dell'art. 575 c.p.p.⁷¹

Invero, già sotto la vigenza del codice abrogato (che contemplava la stessa ipotesi nell'ultimo capoverso dell'art. 203) si riteneva che, in base alla stretta dipendenza tra la responsabilità dell'imputato e quella delle parti *de quibus*, tutte le volte in cui le stesse impugnassero la sentenza per un motivo volto ad eliminare il presupposto della condanna, tale impugnazione avrebbe dovuto necessariamente estendersi all'imputato⁷².

Tali conclusioni sono tuttora valide.

In questo modo, il fenomeno espansivo si verifica quando, ad esempio, l'impugnante sostenga che il fatto non costituisce reato o il civilmente obbligato cerchi di ottenere con il proprio gravame una riduzione della pena pecuniaria.

⁷¹ Sul punto, TRANCHINA, voce *Impugnazione*, cit. p. 737.

⁷² Si veda MASSA, *L'effetto estensivo*, cit. p. 154.

Di contro, l'estensione sarà inibita nel caso in cui l'impugnazione riguardi esclusivamente gli interessi civili o la condizione soggettiva degli impugnanti.

5. *Sulla necessità di un «medesimo» provvedimento decisorio oggetto dell'impugnazione.*

Alcune perplessità sono emerse – ed in realtà pare sussistano ancora – sulla configurabilità di un ulteriore requisito implicito, rappresentato dall'unicità del provvedimento impugnato⁷³.

Secondo un orientamento esegetico diffuso in giurisprudenza, per l'operatività dell'istituto in esame è necessario che l'impugnante e l'imputato a cui favore deve dispiegarsi l'estensione, siano stati giudicati con lo stesso provvedimento⁷⁴.

Tale impostazione muove dal presupposto che in caso di pluralità di sentenze, viene meno l'esigenza di evitare che uno stesso procedimento sia definito con statuizioni diverse e contraddittorie su una medesima situazione, sostanziale o processuale, comune a più imputati.

Tuttavia, per smentire la correttezza di una simile tesi interpretativa è sufficiente considerare che la necessità di garantire la *par condicio* tra gli imputati, che versino nella stessa situazione, sussiste anche qualora gli stessi siano stati giudicati con provvedimenti distinti: ragionando diversamente, verrebbe a profilarsi un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi è stato sottoposto ad un processo cumulativo e chi è stato giudicato separatamente per mere ragioni processuali.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento dell'appello proposto dai

⁷³ Ordinanza o decreto penale di condanna.

⁷⁴ Sez. II, 18 febbraio 1987, Morena, cit.

coimputati nel medesimo reato: sarebbe irragionevole impedirne l'estensione a favore di altro concorrente nei cui confronti sia stata disposta la separazione processuale *ex art. 18 c.p.p.*

Invero, la Suprema Corte, in una pronuncia del 2000, ha fatto propria tale linea interpretativa, ritenendo configurabile un contrasto con il principio di cui all'art. 3 Cost. qualora si trattasse la posizione del coimputato sottoposto a processo separato, ancora indenne da giudicati sfavorevoli, «in modo peggiore rispetto a quelle deteriori, in quanto formalmente pregiudicate, del non appellante o dell'appellante irrituale»⁷⁵.

Nonostante la soluzione adottata dal Collegio appaia assolutamente condivisibile e conforme alla *ratio* dell'istituto in esame, l'orientamento maggioritario è tuttora incline ad escludere l'operatività dell'effetto estensivo nei casi di imputati giudicati separatamente: di recente la Sezione V della Corte ha, infatti, ribadito come l'art. 587 comma 1 c.p.p. presupponga l'unicità della sentenza soggetta a gravame⁷⁶.

6. *I motivi «non esclusivamente personali».*

Condizione indefettibile per l'estensione dell'impugnazione è che la stessa si basi su motivi non esclusivamente personali.

L'esatta configurazione del concetto di «motivi non esclusivamente personali», punto nevralgico dell'intera disciplina in argomento, è stata oggetto di numerose, seppure frammentarie, elaborazioni dottrinali⁷⁷.

Giova ricordare come la *querelle* intorno alla suddetta nozione affondi le sue radici nell'art. 203 del codice di rito penale del 1930.

⁷⁵ Così, Sez. VI, 28 febbraio 2000, Piccinni, cit.

⁷⁶ Così, Sez. V, 12 marzo 2008, n. 18838.

⁷⁷ Per una interessante e ampia panoramica sulle opinioni emerse durante la vigenza del codice abrogato, si rinvia a MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 173 ss.

Tentando una ricostruzione organica, è opportuno prendere le mosse dalla distinzione – autorevolmente formulata⁷⁸ – dei motivi di impugnazione in tre grandi categorie: a) esclusivamente personali; b) personali estensibili; c) non esclusivamente personali.

Nella prima categoria possono essere ricompresi i motivi che riguardano un punto della sentenza o deducono una questione riconducibile alla sola posizione processuale dell'impugnante: si tratta, in altri termini, di motivi insuscettibili di produrre effetti, ancorché mediati, per il coimputato non impugnante.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai motivi attinenti al diniego della sospensione condizionale, alla rilevanza dei rapporti di famiglia ai fini della non punibilità⁷⁹ o allo stato e alla qualità dell'impugnante.

Sotto il *genus* di motivi personali estensibili rientrano, al contrario, quelli che, pur riguardando direttamente la sfera personale del proponente, possono indirettamente giovare ai non impugnanti.

È il caso, ad esempio, dell'impugnazione proposta da uno solo dei cinque imputati del delitto di rissa, che sostenga di non aver commesso il fatto: il motivo è certamente personale ma può esplicare effetti favorevoli nei confronti degli altri coimputati, poiché, ove accolto, verrebbe meno la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 comma 1 c.p.⁸⁰

Infine, sono motivi non esclusivamente personali quelli validamente proponibili anche dagli altri imputati e che risultano pertanto, non circoscritti alla sfera soggettiva dell'impugnante, come l'estinzione del reato per prescrizione⁸¹.

⁷⁸ Il riferimento è a MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 175.

⁷⁹ È l'ipotesi contemplata dall'art. 649 c.p.

⁸⁰ In argomento la Suprema corte ha chiarito come l'aggravante prevista dall'art. 112 comma 1 c.p. si applica anche ai reati a concorso necessario, in quanto la circostanza che il concorso di un numero minimo di persone ne costituisca elemento essenziale, senza previsione di un numero massimo, non contrasta con la maggior gravità che essi assumono per effetto della partecipazione di un numero notevole di soggetti (fattispecie in tema di associazione per delinquere composta da più di cinque persone): Sez. VI, 20 novembre 2003, in *C.E.D. Cass.*, n. 2296556; *contra*, Sez. VI, 5 luglio 2004, in *C.E.D. Cass.* n. 230236.

⁸¹ Così, Sez. III, 04 aprile 2008, n. 21220.

È di tutta evidenza che l'efficacia euristica di questa ripartizione sia alquanto limitata, posto che il carattere strettamente personale del motivo non può essere individuato *a priori*, tenuto conto dell'estrema varietà delle situazioni attinte dai motivi d'impugnazione e delle conseguenze pratiche legate al loro accoglimento⁸²; in questa prospettiva, appare chiaro come l'estensibilità del motivo possa essere diagnosticata solo a seguito di un attento e concreto esame dello stesso e dei possibili esiti sulle posizioni processuali dei computati.

Pur dovendo rinunciare all'idea di una classificazione *in abstracto*, valida a delimitare il confine tra censure personali comunicabili e non, risulta comunque necessario disporre di alcune linee guida che possano supportare ed orientare l'interprete.

A tal fine, e sulla base dei risultati emersi in sede giurisprudenziale, si può tentare una ulteriore catalogazione tra motivi attinenti al reato e motivi inerenti a violazioni della legge processuale.

6.1. (Segue): *I motivi attinenti al reato: in particolare al fatto tipico.*

Seguendo il modello di teoria generale che va sotto il nome di concezione tripartita, si può scomporre il reato nei tre elementi costitutivi – tipicità, antigiuridicità e colpevolezza – e collegare ad ognuno di essi una serie di possibili motivi di gravame.

Con riferimento al fatto tipico, inteso come fatto storico normativamente qualificato⁸³, vengono in rilievo le censure concernenti la qualificazione giuridica del fatto: si pensi all'impugnazione volta ad

⁸² A tal proposito TRANCHINA, voce *Impugnazione*, cit. p. 701 evidenzia come sia necessario far riferimento al criterio della concreta rilevazione processuale.

⁸³ Sulla concezione tripartita: FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 187 ss., che considerano il fatto tipico comprensivo oltre che di elementi «descrittivi» ed elementi di carattere «normativo», anche di componenti soggettive «che assolvono funzioni integratrici della tipicità in senso rigidamente materiale». Per la ricostruzione dommatica sul fatto tipico, FIORE S., *La teoria del reato alla prova del processo penale*, Napoli, p. 137.

ottenere la derubricazione del reato contestato in una fattispecie meno grave (ad esempio, da ricettazione ad incauto acquisto).

Analogamente, fanno parte della stessa categoria i motivi volti a far valere l'inidoneità dell'azione o l'inesistenza del suo oggetto *ex art. 49 comma 2 c.p.*, come nel caso di condotte formalmente conformi alla fattispecie incriminatrice siano di fatto innocue, in quanto assolutamente incapaci di ledere l'interesse protetto, (si pensi al falso documentale di macroscopica evidenza).

Nella stessa sfera rientrano i motivi di gravame relativi al nesso di causalità tra condotta ed evento.

Si consideri l'ipotesi di più medici condannati per aver cagionato, con condotte indipendenti fra loro, per colpa, imprudenza, negligenza il decesso di un paziente. Il motivo di ricorso che sostenga l'ininfluenza della terapia omessa sul quadro clinico del paziente, per il suo carattere oggettivo – come chiarito dalla Cassazione – incide non solo sulla posizione dei ricorrenti che hanno espressamente sollevato la questione, ma anche su quella di chi non ha censurato tale aspetto con l'atto d'impugnazione e dei non ricorrenti⁸⁴.

In tutti questi casi appare evidente come i motivi addotti da uno degli imputati siano in sé estensibili agli altri, considerando che incidono sull'elemento materiale dell'illecito attribuito ai coautori.

Sono, inoltre, attinenti al fatto tipico le censure che hanno ad oggetto la omessa unificazione di due o più reati nel vincolo della continuazione.

Difatti, l'esistenza di un identico disegno criminoso presuppone un unico contesto ideologico e volitivo all'interno del quale si inseriscono le singole condotte criminose.

In argomento è stato osservato, inoltre, come non sia possibile stabilire a priori la natura personale o meno del motivo di impugnazione relativo alla continuazione, trattandosi di una questione che deve essere

⁸⁴ Così, Sez. IV, 12 luglio 2001, n. 37629.

risolta caso per caso, in relazione alle specifiche situazioni delle singole fattispecie⁸⁵.

D'altra parte, alla ipotizzabilità dell'unico disegno criminoso non può essere di ostacolo la situazione di più violazioni di diverse norme incriminatrici, con oggetto giuridico ed interesse tutelato di diversa natura⁸⁶.

6.2. (Segue): I motivi concernenti l'antigiuridicità.

È possibile, a questo punto, concentrare l'analisi sui motivi d'impugnazione relativi alla categoria dell'antigiuridicità, intesa come contrarietà del fatto all'ordinamento giuridico⁸⁷.

Vengono, pertanto, in rilievo le censure riguardanti l'esistenza di una causa di giustificazione.

Ai sensi dell'art. 119 c.p., mentre le cause soggettive di esclusione della pena si applicano soltanto ai correi cui personalmente si riferiscono, le circostanze oggettive, quali cause di giustificazione⁸⁸, si estendono a tutti i coautori, posto che, facendo venir meno il contrasto tra il fatto tipico e l'ordinamento giuridico, rendono lecite tutte le condotte concorrenti alla realizzazione del primo.

Risulta palese che, qualora uno dei correi faccia valere la scriminante della legittima difesa, il motivo sia comunicabile anche agli altri imputati, in virtù del dettato dell'art. 52 c.p.

La stessa conclusione risulta valida anche per l'ipotesi di stato di necessità (art. 54 c.p.) e di consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.): si pensi al comportamento produttivo di lesioni tenuto da più partecipanti ad una gara sportiva nel corso di un'azione di gioco.

⁸⁵ Sul punto, *ex plurimis*, Sez. I, 23 ottobre 2000, Russo, in *C.E.D. Cass.*, n. 217393.

⁸⁶ Così, Sez. VI, 21 marzo 1995, Roccia, in *C.E.D. Cass.*, n. 202162.

⁸⁷ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., p.162.

⁸⁸ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale* cit., p. 485.

Più complesso appare l'esame dei motivi inerenti all'esercizio di un diritto o all'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) e l'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.).

In questi casi, infatti, ben può accadere che la scriminante sia riferibile solo ad uno dei compartecipi e non per tutti.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un reato di diffamazione a mezzo stampa commesso, congiuntamente, da un giornalista e da un privato: in questo caso la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca può essere fatta valere solo dal primo.

Allo stesso modo, l'uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica elide l'antigiuridicità della condotta tenuta dal pubblico ufficiale nell'adempimento di un dovere del proprio ufficio e non si estende a chi non rivesta tale qualifica.

Tuttavia, la decisione emessa a seguito del gravame potrebbe riconoscere la sussistenza di una causa di giustificazione di questo tipo a favore solamente di un coimputato e non degli altri, e, contestualmente, dispiegare effetti favorevoli anche per costoro.

È questo il caso, in precedenza indicato, della rissa tra cinque soggetti, dei quali uno impugnò sostenendo il legittimo uso della coazione fisica in quanto pubblico ufficiale; la sentenza di assoluzione – resa con la formula “perché il fatto non costituisce reato” – determinerebbe come effetto indiretto l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 112 n.1 c.p. per tutti i coimputati.

D'altra parte si può anche osservare che, in ogni caso, quando il motivo d'impugnazione verta sull'esistenza di una scriminante nell'ambito di un reato plurisoggettivo, risulta opportuno che il non impugnante venga messo nelle condizioni di partecipare al giudizio di gravame, data l'incidenza che la causa di giustificazione riveste sull'intera fisionomia del reato e, quindi, sul suo accertamento.

Pertanto, si può ritenere che i motivi di impugnazione attinenti all'antigiuridicità, comportando la possibilità di produrre effetti quantomeno mediati sulla posizione dei compartecipi, siano suscettibili di estensione.

Da ciò consegue che in presenza di un'impugnazione fondata esclusivamente su motivi riguardanti l'esistenza di una scriminante, qualsiasi essa sia, dovrà essere citato nel relativo giudizio anche il non impugnante.

6.3. (Segue): *I motivi concernenti la colpevolezza.*

Ben può accadere che l'impugnazione proposta da uno dei compartecipi abbia ad oggetto doglianze relative all'elemento soggettivo dell'illecito penale, ovvero sia all'insieme di condizioni psicologiche che consentono l'imputazione personale del fatto di reato all'autore⁸⁹.

Anche in quest'ambito la casistica appare assolutamente vasta: si pensi ai motivi che deducono l'assenza del dolo o della colpa, l'infermità di mente, la minore età al momento del compimento del reato, l'aver agito sotto minaccia psicologica esercitata da un'altra persona (c.d. coazione morale: art. 54 comma 3 c.p.) o in adempimento di ordine criminoso insindacabile dell'autorità, nonché l'ignoranza o errore inevitabile della legge penale⁹⁰.

Sebbene nella maggior parte dei casi suindicati le censure non siano suscettibili di estensione (si consideri, ad esempio, l'ipotesi di chi faccia valere la propria intossicazione accidentale da stupefacenti), la semplice

⁸⁹ Sul punto si rinvia a FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit. p. 169.

⁹⁰ Con la sent. n. 364 del 1988, la Corte costituzionale ha espresso il principio secondo cui l'applicazione della pena presuppone l'attribuibilità psicologica del singolo fatto di reato alla volontà antidoverosa dell'autore, sicché può considerarsi veramente conforme al principio di «personalità», a condizione che il fatto stesso sia attribuibile all'autore almeno a titolo di colpa.

riferibilità dei motivi d'impugnazione alla sfera della colpevolezza non vale ad escluderne, a priori, la comunicabilità agli altri concorrenti.

Un esempio servirà a chiarire il concetto. Due cittadini extracomunitari vengono condannati per trasgressione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato; uno dei due impugna asserendo una ignoranza inevitabile del precetto penale, sul rilievo che nel provvedimento redatto in lingua italiana e nella traduzione riassuntiva inglese non risultava specificato che la violazione dell'ordine avrebbe integrato un reato punito con la reclusione da uno a quattro anni⁹¹.

In questo caso, non ci sarebbero ragioni valide ad escludere la comunicabilità del motivo d'impugnazione – che fa leva sull'ignoranza inevitabile del precetto penale – al non impugnante.

6.4. (Segue): *I motivi concernenti le circostanze del reato.*

La tradizionale distinzione tra circostanze oggettive e circostanze soggettive può essere utile per meglio inquadrare il problema della comunicabilità dei motivi di gravame ad esse afferenti.

A norma dell'art. 70 c.p. sono oggettive le circostanze che concernono «la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso», mentre sono soggettive quelle che riguardano «la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti tra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole», con la precisazione che sono inerenti alla persona del reo l'imputabilità e la recidiva.

Va da sé che i motivi di impugnazione concernenti le circostanze del primo gruppo, data l'asserita natura oggettiva delle stesse, sono motivi

⁹¹ In questi termini, Sez. I, 17 marzo 2006, n.15034.

comuni a tutti i concorrenti, suscettibili, quindi, di determinare l'estensione *ex art. 587 c.p.p.*⁹²

In questo modo, se l'impugnante fa valere l'inesistenza di un'aggravante oggettiva (ad esempio, l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale) o la sussistenza di un'attenuante non personale (come l'aver causato un danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio), l'impugnazione si estenderà a tutti i correi, con la conseguenza di imporre un nuovo giudizio di comparazione, ove vi sia un concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, e un nuovo calcolo della pena per ciascun coimputato⁹³.

A soluzioni opposte deve pervenirsi in caso di censura circoscritta agli *accidentalialia delicti* esclusivamente personali.

7. Le cause estintive del reato. In particolare, i limiti di operatività nell'ipotesi di prescrizione.

Le linee interpretative seguite dalla giurisprudenza di legittimità in tema di estensione della declaratoria di prescrizione del reato, possono essere ricondotte a due orientamenti.

Secondo il primo, più restrittivo, della prescrizione successivamente maturata non può beneficiare il coimputato nei cui confronti la sentenza sia divenuta irrevocabile, essendo palese che, rispetto a tale soggetto, il successivo decorso del tempo non può esplicare alcuna influenza⁹⁴.

⁹² La casistica è quanto mai vasta: si pensi, ad esempio, alle circostanze indicate dall'art. 73 comma 6 del d.p.r. 309/1990.

⁹³ Si vedano Sez. VI, 3 luglio 2003, n. 43010; Sez. II, 14 gennaio 2004, n. 7630.

⁹⁴ In questo senso, Sez. I, 23 ottobre 2000, Russo, cit.; in precedenza, Sez. V, 12 dicembre 1994, Zedda, in *C.E.D. Cass.*, n. 201245 secondo cui qualora la causa estintiva del reato sopraggiunga dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, la pronuncia dell'invocato effetto estensivo resterebbe preclusa per carenza di legittimazione del ricorrente. In senso conforme, 18 marzo 2003, Cammardella, in *C.E.D. Cass.*, n. 226007; Sez. IV, 18 aprile 2008, n. 1883; Sez. III, 12 febbraio 2009, n. 15905; Sez. II, 20 maggio 2009, n. 26078, Sez. III, 11 giugno 2001, n. 27684.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi del concorrente nel reato che non impugni la sentenza di primo grado, determinandone l'irrevocabilità, mentre altro coautore presenti appello, durante il quale maturi il termine prescrizione.

Invero, dalle argomentazioni delle sentenze che pervengono a tale soluzione, emerge un costante riferimento al tema dell'ammissibilità dell'impugnazione e ai principi generali sulla formazione del giudicato.

In taluni casi, infatti, ha avuto rilievo la carenza di legittimazione del ricorrente ad introdursi nel giudizio di legittimità⁹⁵, cui è stata ricollegata l'impossibilità di estensione della prescrizione, già negata in appello, anche in presenza di motivi non esclusivamente personali.

Lo stesso indirizzo esegetico muove dal postulato logico-giuridico che il fenomeno di cui all'art. 587 c.p.p., non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del non impugnante, ma rappresenti un rimedio straordinario idoneo a risolvere il giudicato.

A ben guardare, una simile impostazione non appare del tutto coerente con le conclusioni accolte sulla inestensibilità della causa estintiva, intervenuta dopo la formazione del giudicato: se, infatti, si considera l'effetto estensivo come condizione risolutiva del giudicato, operante a fronte di motivi non esclusivamente personali, lo stesso dovrebbe rimuovere il giudicato anche nel caso di prescrizione maturata successivamente.

Secondo un diverso filone ermeneutico, l'estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta all'impugnazione, giova anche al computato che non l'ha proposta, purché i motivi di impugnazione non siano esclusivamente personali⁹⁶.

Nel novero delle decisioni riconducibili a quest'ultimo orientamento, è opportuno distinguere tra quelle che negano la configurabilità del giudicato in

Già sotto la vigenza del vecchio codice, tale assunto era stato espresso Cass. sez. un. 18 giugno 1983, Carbonello in *Giust. pen.*, 1983, III, 673.

⁹⁵ Così, Sez. V, 12 dicembre 1994, Zedda, citi.; nella specie il ricorrente, privo di legittimazione al gravame per non avere impugnato la sentenza di primo grado, si era limitato a chiedere la produzione degli effetti della decisione adottata nei confronti dei coimputati, così da ricavare una legittimazione dal precetto dell'art. 203 cod. proc. pen. 1930.

⁹⁶ Così, Sez., IV, 11 novembre 2004, Antoci, n. 101180; Sez. III., 30 novembre 2000, Venditti; Sez. III, 2 novembre 1999, n. 14733.

presenza del fenomeno estensivo e quelle che, al contrario, pongono l'accento sul carattere straordinario del rimedio di cui all'art. 587 c.p.p.

La prima variante interpretativa, espressione di un indirizzo giurisprudenziale minoritario, ritiene che in presenza di una impugnazione estensibile, il rapporto processuale «non “muore” ma mantiene integra la sua vitalità».

Pertanto, il giudice dell'impugnazione è tenuto ad esercitare un duplice controllo: per un verso, accertare che uno dei motivi, presentati da qualsiasi coimputato ritualmente impugnane, sia non esclusivamente personale; per un altro, verificare – pur nel caso d'infondatezza del medesimo – se sussista una causa d'estinzione del reato nel momento in cui adotta la decisione e applicarla a tutti i coimputati⁹⁷.

Fermo restando quanto già osservato in altra sede sui rapporti tra effetto estensivo e giudicato, lo schema logico-giuridico adottato da quest'orientamento, caso appare lineare: indipendentemente dal momento in cui la stessa maturi, si trasmetterà anche agli altri coimputati, le cui posizioni non sono state ancora attinte dal giudicato.

Meno coerente appare la soluzione offerta da quelle sentenze che – pur non affrontando esplicitamente il tema delle relazioni tra irrevocabilità ed effetto estensivo – fanno leva sulla non esclusiva personalità dei motivi adottati, per riconoscere l'operatività dell'istituto a prescindere dal rapporto temporale tra la formazione del giudicato e il maturarsi della prescrizione.

Invero, pare debba accordarsi una certa preferenza a quest'ultimo indirizzo interpretativo che enfatizzando il carattere di *favor* alla base del fenomeno, ha il pregio di garantire effettivamente una parità di trattamento tra più autori del medesimo reato.

Tale prospettiva, inoltre, ben si concilia con quelle pronunce che ritengono l'inammissibilità originaria dell'impugnazione non ostativa alla estensione della declaratoria di prescrizione del reato, qualora altro impugnante

⁹⁷ In questo senso si espresse Sez. III, 4 novembre 1997, Giampaoli, in *Arch. n. proc. pen.*, 1998, p. 74.

abbia proposto valido atto di gravame⁹⁸; anche in questo caso, infatti, viene dato rilievo ai fini dell'operatività dell'istituto, alla presentazione da parte dell'imputato diligente di motivi non esclusivamente personali.

Né vi è contrasto tra tale ipotesi, afferente al processo cumulativo e quella riguardante il procedimento monosoggettivo.

Difatti, ad avviso della Corte, l'inammissibilità originaria dell'impugnazione preclude l'applicazione – in via autonoma – di una causa di non punibilità *ex art. 129 c.p.p.* ma non impedisce l'estensione della declaratoria già pronunciata a seguito del gravame validamente proposto da un coimputato⁹⁹.

8. I motivi attinenti le violazioni della legge processuale.

Resta, a questo punto, da affrontare l'analisi dei motivi riguardanti gli *errores in procedendo*.

Vengono in rilievo, in primo luogo, le censure relative alle ipotesi di nullità degli atti.

In linea di massima, le nullità processuali che riguardano l'imputato sono di norma inestensibili, a meno che la situazione processuale dei diversi imputati sia così connessa da determinare, nella eventualità di una separazione dei procedimenti, un grave pregiudizio dell'attività difensiva¹⁰⁰.

⁹⁸ In questi termini, Sez. V, 19 ottobre 2000, De Giorgi, in *C.E.D. Cass.*, n. 219739, e più di recente, Sez III, 26 febbraio 2008, n. 12925.

⁹⁹ Con riferimento ai rapporti tra inammissibilità e declaratoria *ex art. 129 c.p.p.*: Sez. un 30 giugno 1999, Piepoli, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 1246 che, partendo dalla distinzione tra cause di inammissibilità originaria e cause di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione, hanno chiarito che le prime impongono di adottare una decisione *in limine*, meramente dichiarativa della impossibilità dell'instaurazione di un valido rapporto processuale con conseguente impossibilità di emettere una pronuncia *ex art. 129 c.p.p.* Infatti, in tali casi, l'atto di gravame è inidoneo a produrre l'*input* necessario ad originare il giudizio di impugnazione, dando luogo, pertanto, alla formazione del giudicato come previsto dall'*art. 658 c.p.p.*; Nelle predette ipotesi, secondo la stessa sentenza, "si è in presenza di un simulacro di gravame che il provvedimento giudiziale di inammissibilità, per la sua natura dichiarativa, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine.

¹⁰⁰ Così, Sez. VI, 2 marzo 1999, n. 5125.

In questo modo, la nullità assoluta¹⁰¹ dell'ordinanza che dichiara la contumacia *ex art. 420 quater* c.p.p. di uno degli imputati – perché, ad esempio, la documentazione attestante l'impossibilità a comparire dell'imputato in udienza, pervenuta in cancelleria prima della pronuncia dell'ordinanza contumaciale, non sia stata valutata dal giudice¹⁰² – non integra motivo comunicabile agli altri concorrenti.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi nel caso in cui sia fatta valere la nullità della sentenza di primo grado, per mancato avviso ad alcuni coimputati della udienza di rinvio del dibattimento a seguito di legittimo impedimento a comparire dei loro difensori¹⁰³ e in tutte le possibili altre ipotesi di invalidità processuale derivante da motivi esclusivamente personali.

Al contrario, è suscettibile di estensione il motivo afferente la nullità della sentenza che dichiara la prescrizione del reato, emessa *de plano* in camera di consiglio prima del dibattimento, senza aver convocato il pubblico ministero, gli imputati ed i loro difensori¹⁰⁴, o del proscioglimento predibattimentale emesso in grado d'appello¹⁰⁵.

Più in generale si può affermare che il fenomeno espansivo ha luogo quando la nullità, a prescindere dal grado di essa, inficia non le singole posizioni processuali ma l'accertamento globalmente considerato – come

¹⁰¹ Si tratta di un'ipotesi di nullità assoluta per violazione del diritto di intervento dell'imputato *ex art. 178 lett. c)* c.p.p.

¹⁰² Così, Sez. V 13 aprile 2004, R., *C.E.D. Cass.*, n. 229323

¹⁰³ In questi termini, Sez. VI, 2 marzo 1999, cit.

¹⁰⁴ Si tratta di nullità assoluta della pronuncia, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p., in conseguenza dell'omesso avviso alle parti dell'udienza nella quale fu emessa l'impugnata decisione. Non v'è dubbio, infatti, che la sentenza prevista dall'art. 469 c. p. deve comunque essere pronunciata seguendo quanto meno il rito di cui all'art. 127 c.p.p., per rispettare l'obbligo di sentire il pubblico ministero e gli imputati, come espressamente prescrive il detto art. 469, dovendo altrimenti il giudice, in ipotesi di opposizione degli stessi alla pronuncia di estinzione dei reati contestati, procedere alla trattazione dell'impugnazione in dibattimento. Così, Sez. III, 29 maggio 2001, cit.

¹⁰⁵ Infatti, nel giudizio d'appello non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 469 c.p.p., che prevede il proscioglimento prima del dibattimento in camera di consiglio solo per il nel giudizio di primo grado: cfr Sez. III, 26 ottobre 2005, n. 43310.

potrebbe essere, ad esempio, nel caso di nullità riguardante le condizioni di capacità o il rispetto del principio dell'immutabilità del giudice – .

Passando ad esaminare le censure riguardanti il profilo dell'inutilizzabilità degli elementi probatori, la prima e forse ovvia considerazione è che in un processo plurisoggettivo le vicende che riguardano un qualsiasi mezzo di prova, di norma, coinvolgono tutti gli imputati.

Sul punto non è superfluo ricordare che l'inutilizzabilità colpisce il valore probatorio dell'atto, rappresentando una sorta di «prova legale negativa»¹⁰⁶: stante la previsione dell'art. 191 c.p.p., infatti, le prove illegittimamente acquisite non possano essere utilizzate ai fini della corretta formazione del convincimento del giudice.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla testimonianza indiretta avente ad oggetto la commissione, in concorso tra più autori, di un delitto: il mancato rispetto della prescrizione di cui all'art. 195 comma 1 c.p.p. renderebbe inutilizzabile la stessa *erga omnes*.

Di conseguenza, il motivo di impugnazione con cui venisse eccepita la relativa inutilizzabilità sarebbe suscettibile di estensione.

Analogamente, l'inosservanza delle garanzie previste per la testimonianza assistita *ex art. 197 bis c.p.p.*, fatta valere da uno dei concorrenti, rappresenta violazione di legge processuale che giova anche a favore degli altri coimputati attinti dalle medesime dichiarazioni accusatorie¹⁰⁷.

Risulta evidente che anche in questa prospettiva, non si possa prescindere da una valutazione circa il carattere non esclusivamente personale dei motivi, che, come si è visto, rappresenta la vera chiave di volta dell'effetto estensivo.

¹⁰⁶ TONINI, *Manuale di procedura*, Milano, 2006, p. 187.

¹⁰⁷ Così, Sez. II, 11 dicembre 2008, n. 47671.

In questo modo, qualora il mezzo di prova riguardasse unicamente la posizione di uno dei concorrenti – come nel caso di perizia sulla capacità di intendere e di volere – l'eventuale inutilizzabilità, eccettata in sede di gravame, non avrebbe alcun riflesso sugli altri.

Sul versante dei mezzi di ricerca della prova e segnatamente delle intercettazioni di comunicazioni, deve considerarsi ormai acquisito – a seguito di un importante intervento delle Sezioni Unite – il principio secondo il quale inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata abbia fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato¹⁰⁸.

In quella occasione il Supremo consesso, qualificando come «patologica» l'inutilizzabilità conseguente al difetto di motivazione del decreto del Pubblico Ministero, con il quale si dispone l'esecuzione delle operazioni intercettative mediante impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura¹⁰⁹, ha evidenziato come la relativa doglianza non sia esclusivamente personale e pertanto estensibile.

Affermata, pertanto, la radicale inutilizzabilità dei risultati di prova, ne viene inibito ogni possibile apprezzamento.

A tali conclusioni sembra doversi giungere anche nel caso di carte e documenti oggetto di sequestro che non rientrino nella corrispondenza sequestrabile, per i quali è espressamente previsto, ai sensi dell'art. 254 comma 3 c.p.p., il regime di inutilizzabilità assoluta.

¹⁰⁸ Sez un., 12 luglio 2007, Aguneche, in *C.E.D., Cass.* n. 207431; in senso conforme, Sez. V, 20 novembre 2007, con riferimento alle intercettazioni ambientali tra coniugi.

¹⁰⁹ Secondo la Cassazione, infatti, non può ritenersi assolto con il semplice riferimento alla "insufficienza o inidoneità" dei suddetti impianti (che ripete solo il conclusivo giudizio racchiuso nella formula legislativa), ma postula la specificazione, pur sintetica, delle ragioni di tale carenza come pure delle ragioni di urgenza che hanno indotto il magistrato a disporre le suddette operazioni captative secondo la deroga indicata dall'art. 268 c.p.p., comma 3, che, peraltro, espressamente richiama, a tal fine, la necessità di un "provvedimento motivato". Sul punto si veda Sez. III, 22 gennaio 2008, n. 8388.

Con riferimento a violazioni riguardanti inammissibilità di richieste o decadenza, spetta al giudice individuare, nel caso concreto, l'incidenza che l'atto non venuto ad esistenza avrebbe avuto sulla posizione processuale del non impugnante (si pensi, ad esempio, alla richiesta di incidente probatorio presentata da uno dei coindagati e dichiarata inammissibile dal giudice).

CAPITOLO III

PROFILI DINAMICI DELL'ESTENSIONE

SOMMARIO: 1. La partecipazione del coimputato non impugnante al giudizio d'appello. La citazione – 1.1. (*Segue*): La controversa questione dell'ammissibilità dei motivi nuovi. – 1.2. (*Segue*): L'estensione della decisione d'appello. Le sentenze di nullità. – 1.3. (*Segue*): L'estensione delle sentenze di riforma – 1.4. (*Segue*): L'estensione nell'ipotesi di appello incidentale del pubblico ministero – 2. L'effetto estensivo nel ricorso per cassazione – 2.1. (*Segue*): L'annullamento con rinvio – 2.2. (*Segue*): Sulla possibilità del ricorso per cassazione del non impugnante – 3. L'effetto estensivo nel giudizio di revisione – 4. L'opposizione al decreto penale di condanna – 5. Sviluppi *in executivis* dell'effetto estensivo.

1. La partecipazione del coimputato non impugnante al giudizio d'appello. La citazione.

L'unica disposizione riguardante l'intervento del coimputato non appellante è racchiusa nell'art. 601 c.p.p., secondo cui il presidente del collegio ne ordina «senza ritardo» la citazione, qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 587 c.p.p.

Al presidente non è richiesta una previa valutazione sulla natura del motivo, o una prognosi sulla effettiva espansione della sentenza di gravame a favore dei coimputati: ciò che viene in rilievo è, soltanto, la mera eventualità della estensione, sicché è sufficiente un esame formale sulla sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 587 c.p.p.

Come chiarito dalla Suprema corte, la citazione del coimputato è obbligo da assolvere, ai sensi dell'art. 601 c.p.p., contestualmente a quella degli imputati appellanti, ma non è richiesta a pena di nullità, perché non

impedisce la produzione dell'effetto estensivo, che può sempre essere fatto valere in sede esecutiva¹¹⁰.

La pronuncia aderisce alla tesi contraria a quella autorevolmente sostenuta¹¹¹ nella vigenza del codice precedente, che riteneva l'omessa citazione causa di nullità assoluta, in quanto inerente all'intervento dell'imputato.

Appare manifesto come la lettura fornita dalla Corte, espressione di un filone interpretativo assolutamente costante, dia rilievo al solo momento della estensione del *decisum*, trascurando l'importanza della partecipazione del coimputato al giudizio d'appello e, di fatto, limitandone il diritto al contraddittorio.

Invero, nel panorama dottrinale non manca chi tuttora ritiene che nel caso di specie ricorra una nullità assoluta¹¹².

Diversamente, posto che il comma 3 dello stesso articolo prevede che il decreto di citazione per il giudizio di appello contenga i requisiti di cui all'art. 429 comma 1 lett. a), f), g) c.p.p.¹¹³, e l'indicazione del giudice competente, non v'è dubbio – a mente anche di quanto indicato dall'art. 601 comma 6 c.p.p.¹¹⁴ – che l'inosservanza delle disposizioni relative ai destinatari del decreto e dell'avviso al difensore della data fissata per i dibattimento sia causa di nullità assoluta in virtù *ex art. 178 lett. c) c.p.p.*

¹¹⁰ Si tratta di Sez. II, 14 luglio 2009, n. 30913, inedita; in precedenza, in senso conforme, Sez. II, 26 marzo 1997, Passalacqua, in *C.E.D. Cass.*, n. 208743; nonché Sez. III 19 aprile 2001, Laratta, in *C.E.D. Cass.*, n.219700, che ha chiarito come, qualora il giudice d'appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia pertanto esteso a tali soggetti gli effetti favorevoli del gravame, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., è consentito il ricorso al giudice dell'esecuzione: è tale giudice che, ovviando all'omissione e alla parziale invalidità della sentenza, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta.

¹¹¹ Così, MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 234.

¹¹² È questa l'opinione di MENNA, *Il giudizio d'appello*, Napoli, 1996, p. 209; nonché di ALTIERI, *Estensione dell'impugnazione. Breve commento all'art. 587 c.p.p.*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1998, p. 648.

¹¹³ Ovverosia le generalità dell'imputato e delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori, l'indicazione del luogo, giorno, ora della comparizione, data e sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

¹¹⁴ Secondo tale disposizione, il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. f) c.p.p.

La dottrina ha evidenziato come l'imputato non appellante e citato in appello, diviene parte del giudizio solo se interviene, se nomina un difensore o compaia dimostrando di voler intervenire¹¹⁵, escludendo la possibilità che il citato non comparso debba essere dichiarato contumace e che gli venga nominato un difensore d'ufficio.

Una soluzione opposta determinerebbe, stante il disposto dell'art. 595 c.p.p., che l'imputato non appellante dichiarato contumace subirebbe gli effetti dell'appello incidentale del pubblico ministero.

1.1. (Segue): *La controversa questione dell'ammissibilità dei motivi nuovi.*

Se risulta evidente che la funzione dell'art. 601 c.p.p. risieda nel consentire agli imputati non impugnanti, che vi abbiano interesse, di partecipare al giudizio di secondo grado, meno agevole è l'individuazione delle facoltà loro spettanti.

Nello specifico, si tratta di stabilire se a costoro sia concessa o meno la possibilità di presentare motivi nuovi.

La questione, rimasta irrisolta anche durante la vigenza del precedente codice di rito, riveste particolare rilievo per le conseguenze di ordine pratico correlate alla sua soluzione.

Punto di partenza per un corretto inquadramento del tema, è comprendere se il meccanismo di cui all'art. 587 c.p.p. dia luogo ad un mero intervento *ad aiuvandum*¹¹⁶ per il non appellante o gli permetta una partecipazione più attiva nel giudizio di gravame.

Per tentare una risposta al quesito, è necessario innanzitutto verificare se il computato non impugnante sia parte nel giudizio di gravame.

¹¹⁵ Così, NAPPI, *Ambito oggettivo ed estensione*, cit. p. 3243.

¹¹⁶ Sul punto si veda *retro*, Cap. I, § 1.

Già sotto la vigenza del codice di rito abrogato, autorevole dottrina¹¹⁷ evidenziava come tale qualifica dovesse essere riconosciuta ad ogni coimputato a seguito della citazione per il giudizio di appello, a prescindere dall'effettiva o attiva partecipazione a tale fase.

Siffatta opinione appare tuttora condivisibile, ove si consideri che tecnicamente parte è colui che è chiamato a partecipare al processo a tutela di un proprio diritto, quando sussiste una situazione processuale che ne autorizzi l'intervento.

Sulla base di una simile premessa, si può asserire che con la proposizione dell'impugnazione per motivi non esclusivamente personali sorgono in capo al coimputato – oltre a quello di giovare di una decisione favorevole –, una serie di diritti da esercitare nel giudizio di gravame, al fine di ottenere una pronuncia migliorativa, sicché deve escludersi che la sua partecipazione si risolva in un mero intervento adesivo dipendente, limitato ad un'attività argomentativa di supporto alle tesi sostenute dall'impugnante principale.

Diversamente opinando, verrebbe ad essere svilita la stessa natura di parte del non impugnante.

Né potrebbe validamente ammettersi che il coimputato sia in questo caso parte con poteri «deboli», data l'assenza di qualsiasi indicazione normativa atta a differenziarne le facoltà o i diritti.

Volendo ora enucleare il contenuto di questi ultimi, occorre subito premettere come la giurisprudenza di legittimità sia assolutamente concorde nell'escludere che l'effetto estensivo determini una riammissione nei termini prescritti per impugnare¹¹⁸, sicché all'imputato che non attivi il

¹¹⁷ Così, MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 57 ss.

¹¹⁸ Così, Sez. V, 19 ottobre 2000, Mattioli, *C.E.D. Cass.*, n. 218068, secondo la quale l'effetto estensivo dell'impugnazione tende semplicemente ad assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione; in senso conforme: Sez. V, 12 luglio 1997, Galluccio, in *C.E.D. Cass.*, n. 208373; Sez. VI, 19 dicembre 1994, Di Tuccio, in *C.E.D. Cass.*, n. 200679; Sez. VI, 2 maggio 1994, Vastola, in *C.E.D. Cass.*, n. 199515; Sez. VI, 17 maggio 1993, Khalifi, in *C.E.D. Cass.*, n. 194962; Sez. V, 25 luglio 1992, Mazza, in *C.E.D. Cass.*, 191188.

meccanismo di gravame viene riconosciuta soltanto la possibilità di instare per l'accoglimento del motivo estensibile – anche mediante la presentazione di memorie –, e per l'applicazione della decisione favorevole.

Sul punto, la dottrina ha offerto letture differenti.

Se, infatti, viene pacificamente ammessa la possibilità di depositare memorie a sostegno della propria difesa, sul diritto di presentare motivi nuovi non c'è uniformità di vedute.

Secondo un'affermata linea interpretativa¹¹⁹, tale facoltà dovrebbe essere esclusa, spettando all'impugnante «principale» di delimitare con i propri motivi d'impugnazione il tema su cui dovrà svolgersi il nuovo giudizio.

Un diverso indirizzo esegetico, facendo leva sulla circostanza, invero non trascurabile, che il non impugnante conserva nel giudizio di gravame la veste di imputato, con i diritti alla stessa connessi, ritiene che possa presentare suoi motivi nuovi, in virtù del disposto di cui all'art. 585 comma 4 c.p.p.¹²⁰

A questa tesi pare debba accordarsi una certa preferenza, in ragione della sua compatibilità con il sistema delle impugnazioni.

Tuttavia, onde evitare che tale impostazione risulti mero strumento teorico privo di un immediato legame con l'esperienza applicativa, risultano necessarie alcune precisazioni, che traggono origine dall'annoso dibattito sul carattere autonomo o dipendente dei motivi nuovi rispetto a quelli originari.

In altri termini, una volta riconosciuto il diritto per l'imputato non impugnante di presentare motivi nuovi, a seguito della citazione nel giudizio di gravame, deve chiarirsi se siano o meno ammissibili censure aventi oggetto distinto da quello già devoluto.

¹¹⁹ Così, GALLO-ORSI, voce *Impugnazione*, cit. p. 699; VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in GAITO (a cura di), *Le impugnazioni penali*, I, Torino, 1998, 116. In senso concorde, TRANCHINA, voce *Impugnazione (diritto processuale penale)*, *Enc. dir.*, II Agg, Milano, 1998, p. 410.

Tenendo ben presente che i possibili modelli interpretativi possono ricondursi a tre, quello monotematico, che limita i motivi nuovi ad una più approfondita illustrazione di quelli introduttivi; quello politematico, che ammette l'autonomia del *novum* anche al di là dei capi e punti non toccati dall'atto di impugnazione e, infine, a quello intermedio, secondo cui i motivi nuovi possono avere ad oggetto capi e punti già gravati, potendo introdurre diversi argomenti ed anche nuovi elementi di fatto, appare più corretto propendere per l'ultimo degli indirizzi citati.

Se, difatti, l'orientamento a lungo dominante in dottrina e giurisprudenza avallava l'interpretazione restrittiva¹²¹, al fine di evitare una sostanziale elusione dei termini per impugnare, è bene evidenziare come i motivi nuovi siano espressione di un potere distinto da quello esercitato al momento della proposizione del gravame.

Pertanto, qualora si riconoscesse come denominatore comune tra motivi nuovi e quelli iniziali i profili già individuati con l'atto d'impugnazione, i motivi differiti risulterebbero una semplice estrinsecazione del potere delle parti di depositare memorie illustrative a sostegno di quanto già rilevato¹²².

A questo punto, volendo tirare le fila del discorso, può concludersi che per effetto del fenomeno estensivo il coimputato può presentare motivi nuovi afferenti, all'interno del capo impugnato, anche a punti diversi da quelli originariamente gravati¹²³.

In questo modo sembra potersi raggiungere un delicato equilibrio tra le due esigenze contrapposte di evitare l'elusione dei termini per impugnare e di riconoscere una effettiva autonomia concettuale ai motivi nuovi¹²⁴.

¹²¹ Sez I, 10 novembre 1993, Narese, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1290.

¹²² Sul punto, cfr Così MORSELLI, *I motivi nuovi nel sistema delle impugnazioni penali*, 2006, Milano, p. 94, che ammette motivi nuovi anche al di là dei capi e punti impugnati.

¹²³ In linea con SPANGHER, voce Impugnazioni penali, *Dig. pen.*, VI, Torino 1992, 219.

¹²⁴ Sul problema dei capi collegati, sez. VI, 17 novembre 1995, Iacolare, in *Cass. pen.*, 1997, p. 97.

1.2. (Segue): *L'estensione della decisione d'appello. Le sentenze di nullità.*

Occorre, a questo punto, esaminare come, in concreto, la pronuncia emessa a seguito del giudizio di secondo grado espliciti i propri effetti a favore del non impugnante.

Al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci, è opportuno, innanzitutto, evidenziare come l'estensione *in utilibus* si produca solo nei confronti dei coimputati non impugnanti o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile e non nei confronti di coloro per i quali, attraverso i vari gradi di giudizio, si sia pervenuti ad una decisione difforme, ma passata in giudicato¹²⁵.

In quest'ultimo caso, infatti, opera il principio di inviolabilità del giudicato, superabile solo, ove ne ricorrano i presupposti, mediante la revisione del processo.

D'altra parte, l'estensione si produce sia nel caso di inammissibilità originaria del gravame¹²⁶, sia nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione del coimputato che l'abbia ritualmente proposta¹²⁷.

Concentrando ora l'attenzione sulle sentenze che contengono una riforma *in melius* della decisione appellata, si può operare una distinzione tra le pronunce rese ai sensi dell'art. 604 c.p.p., che dichiarano una nullità e quelle di merito.

Con riferimento alle prime, è utile focalizzare l'attenzione sulle singole ipotesi contemplate dal predetto articolo.

¹²⁵ Sez. I, 4 marzo 2004, Platania, in *C.E.D. Cass.*, n. 228052 e in precedenza Sez. un. 24 marzo 1995, Cacciapuoti, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2497 ss.

¹²⁶ Così, Sez. II, 22 febbraio 2007, n. 8424, che chiarisce come la dichiarazione di inammissibilità non precluda l'applicazione degli eventuali effetti favorevoli ai sensi dell'art. 587 c.p.p., ma tale norma non possa valere a rimettere in termine colui che abbia proposto impugnazione tardiva.

¹²⁷ In questo senso, con riferimento alla rinuncia al ricorso per cassazione, Sez. VI, 24 maggio 2001, n. 24084.

La nullità totale o parziale della sentenza appellata, dichiarata dal giudice a seguito di condanna in primo grado per un fatto diverso¹²⁸, andrà a vantaggio anche del coimputato, che beneficerà della trasmissione al pubblico ministero e, quindi, della possibilità di un nuovo giudizio¹²⁹.

In questo caso occorre, però, precisare che l'effetto estensivo si produrrà solo se il fatto diverso per cui il coimputato non impugnante è stato già condannato sia più grave di quello ritenuto dal giudice d'appello; in caso contrario – si pensi ad un difetto di contestazione in virtù del quale sia intervenuta una condanna per appropriazione indebita, anziché per peculato – l'estensione sarà inibita, in quanto produrrebbe un peggioramento della situazione processuale del non impugnante¹³⁰.

Allo stesso modo, il non appellante beneficerà dell'annullamento della sentenza e trasmissione degli atti al pubblico ministero, ove il giudice di gravame ravvisi un difetto di contestazione di una circostanza aggravante a effetto speciale (*ex art. 63 comma 3 c.p.*), o per la quale è stabilita una pena di specie diversa da quella ordinaria per il reato, purché

¹²⁸ Posto che il « fatto » di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. è da intendersi come l'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali, in particolare come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in relazione fra loro, sono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica (in questi termini: Sez. II, 22 settembre 1992, Joker, in *Riv.pen.*, 1993, p. 971; Sez. III, 2 giugno 1994, Rispoli, in *C.E.D. Cass.*, n. 199505; Sez. VI, 4 novembre 1993, Bollettino, in *Riv. pen.*, 1994, p. 1148) è indubbio che l'obbligo di trasmissione, *ex art. 521 comma 2 c.p.p.*, si materializzi ogni qual volta il fatto sia, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità ovvero di incompatibilità, ossia allorché si realizzi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, in relazione al quale l'imputato non ha avuto alcuna effettiva possibilità di difesa (così, Sez. I, 26 gennaio 1995, Di Raimondo, in *C.E.D. Cass.*, n. 200474; Sez. VI, 21 settembre 1994, Peri, *ivi*, n. 200282; Sez. IV, 24 maggio 1994, Tomasich, *ivi*, n. 199689; Sez. II, 11 aprile 1994, De Vecchi, *ivi*, n. 197831; Sez. I, 27 febbraio 1993, Salvo, *ivi*, n. 194208).

¹²⁹ Tale pronuncia non è ricorribile per cassazione dall'imputato per mancanza di interesse, in quanto l'unica conseguenza che produce è l'avvio di un nuovo accertamento, che non crea alcuna situazione di pregiudizio: Sez., 14 aprile 2003, Bucci, in *C.E.D. Cass.*, 226648.

¹³⁰ Sulla rilevanza *ex officio* della nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione con il fatto contestato: Sez. V, 17 maggio 1996, Falcone, in *Cass. pen.*, 2000, p. 1289, secondo cui il giudice d'appello può pronunciare l'annullamento della sentenza senza violare né il principio devolutivo né il divieto di *reformatio in peius*, in quanto il provvedimento ha carattere processuale e non decide nel merito. Infatti, la predetta sentenza non viola il divieto di *reformatio in peius*, poiché il giudice si limita a rilevare che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa ed esula, quindi, dai suoi poteri di cognizione.

non siano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti; in quest'ultimo caso, infatti, l'eliminazione delle conseguenze dannose successiva al nuovo giudizio di comparazione giustifica la valutazione normativa di irrilevanza del vizio che inficia la parte della sentenza relativa all'aggravante.

Meno problematica appare, invece, l'ipotesi prevista dal comma 3° dell'art. 604 c.p.p.: il coimputato infatti, in ogni caso, trae vantaggio dall'annullamento del capo della sentenza relativo alla condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo.

Analogamente, al non impugnante giova la regressione del procedimento disposta dal giudice di seconde cure, nel caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una nullità assoluta o a regime intermedio non sanata, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio – sempre che la stessa riguardi anche la *vocatio in iudicium* del coimputato – o della sentenza di primo grado.

Anche nella fattispecie disciplinata dal comma 2 dell'art. 604 c.p.p. opera l'effetto estensivo, in quanto il non appellante può giovare della rideterminazione della pena conseguente ad un nuovo giudizio di comparazione tra le circostanze, effettuato, escluse le aggravanti, dal giudice d'appello.

In argomento, la Suprema corte ha ribadito più volte che qualora il giudice di secondo grado abbia escluso per motivi oggettivi una circostanza aggravante per uno dei coimputati nello stesso reato, (si pensi, ad esempio, all'aggravante prevista dall'art. 73 comma 6 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), deve estenderne l'effetto anche nei confronti del concorrente che sul punto non abbia proposto impugnazione e che, pertanto, ha diritto ad una rideterminazione della pena¹³¹.

¹³¹ Così, Sez. I, 29 gennaio 2003, n. 16965; Sez. I, 11 luglio 2003, n. 33033; sez. II, 14 gennaio 2004, n. 7630. Sul punto, si veda anche Sez. I, 8 luglio 1995, Costioli, in *C.E.D. Cass.*, n. 202737, secondo cui, quando venga esclusa per alcuni degli imputati un'aggravante e questo renda l'attività delittuosa complessivamente considerata meno allarmante per la collettività, e per di più

Una notazione a parte meritano quelle decisioni che rilevano un difetto di giurisdizione o di competenza.

Rispetto alla prima fattispecie, il giudice dichiara il difetto di giurisdizione con sentenza e ordina la trasmissione degli atti all'autorità competente, qualora si tratti di un difetto relativo¹³², che implica di per sé l'esistenza di un giudice avente giurisdizione sulla vicenda. Nel caso di difetto assoluto¹³³, essendo assente *in toto* la giurisdizione penale, la sentenza sarà esclusivamente ricognitiva della situazione.

In entrambi i casi, non si può negare che la decisione d'appello debba essere estesa anche al non appellante.

Con riferimento al fenomeno dell'incompetenza, il difetto di ipocapacità dell'organo giudicante è rilevato con sentenza di annullamento, a cui segue trasmissione al pubblico ministero presso il giudice competente, ed analoga procedura è prevista per la declaratoria di incompetenza per territorio e per connessione eccepita in primo grado, non accolta e riproposta con apposito motivo di doglianza in appello.

Allo stesso modo, si avrà la sequenza annullamento-trasmissione atti al pubblico ministero presso il giudice competente negli «altri casi» previsti dall'art. 24 comma 2 c.p.p. – e quindi incompetenza per territorio e connessione non tempestivamente eccepita o non reiterata nei motivi di gravame, incompetenza materiale per eccesso non prospettata in primo grado – se vi è decisione inappellabile.

tale complessiva valutazione imponga una diversa valutazione del diniego delle attenuanti generiche, il nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti e le aggravanti deve essere esteso, per evitare possibili disparità di trattamento, anche agli imputati cui non era contestato il reato per il quale è stata esclusa l'aggravante.

¹³² Il difetto relativo si configura quando il giudice penale ordinario è chiamato ad esaminare una regiudicanda che appartiene alla giurisdizione di un giudice penale speciale, sia militare o costituzionale, o viceversa.

¹³³ Tale dizione comprende quelle situazioni in cui il giudice emette un provvedimento esorbitante dall'ambito della giurisdizione penale, o perché riconducibile ad altri settori della giurisdizione, come potrebbe essere l'annullamento di un atto amministrativo, o la dichiarazione di nullità di un contratto.

Pare ragionevole ritenere che l'annullamento pronunciato in secondo grado per tutte le suddette ipotesi travolga anche la posizione del non impugnante.

Sulla scia di quanto affermato, risulta chiaro che alle medesime conclusioni debba pervenirsi con riferimento all'annullamento disposto qualora del procedimento di primo grado abbia preso erroneamente cognizione il tribunale monocratico, anziché quello in composizione collegiale (*ex art. 33 octies c.p.p.*).

1.2. (Segue): *L'estensione delle sentenze di riforma.*

Avendo sempre chiaro che il perimetro applicativo dell'estensione è delineato dal «giovamento» che il non impugnante possa trarre dalla decisione, qualsiasi riforma *in melius* del provvedimento impugnato e che, ovviamente, riguardi la sua sfera giuridica, avrà efficacia nei suoi confronti.

Come evidente, la casistica è oltremodo vasta e va dalle ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, a quelle di proscioglimento *ex art. 529 c.p.p.*, fino all'applicazione di circostanze attenuanti di natura oggettiva (come ad esempio il danno patrimoniale di particolare tenuità), o all'esclusione di aggravanti, al riconoscimento della continuazione, alla riqualificazione giuridica del fatto.

Con riferimento a quest'ultima eventualità, la giurisprudenza ritiene che non comporti violazione dell'art. 587 c.p.p. la determinazione del giudice che, richiesto dall'appellante di rivalutare la congruità della pena, rilevi che l'esatto *nomen iuris* dell'illecito non corrisponde a quello specificato nell'imputazione e lo rettifichi – dandone una qualificazione più grave – posto che l'assolvimento del dovere di adeguare la pena al fatto commesso esige anzitutto che, attraverso la corretta denominazione del

reato, siano individuati i limiti minimo e massimo entro i quali va concretamente determinata la sanzione¹³⁴.

Invero, al di là delle affermazioni teoriche, è innegabile che se per l'appellante vale la norma di cui all'art 597 comma 3, secondo cui il giudice d'appello può dare al fatto una definizione giuridica più grave purché non esuli dalla competenza del giudice di primo grado, per il non impugnante vale in ogni caso la clausola di garanzia dell'art. 587 c.p.p., che subordina l'operatività dell'estensione al dispiegarsi, nei suoi confronti, di un beneficio.

Una considerazione a parte merita un'altra interessante questione. Il Collegio ha escluso che di fronte ad una causa estintiva del reato, relativa alla posizione dell'impugnante, sussista l'obbligo del giudice di pronunciarsi sui motivi non strettamente personali, attinenti alla determinazione della pena, a cui il non appellante intervenuto in giudizio si sia associato¹³⁵.

Una conclusione così radicale non persuade.

Accogliendo tale prospettiva, viene di fatto estremamente ridotta, se non proprio annullata, la funzione dell'istituto: sarebbe del tutto inutile oltre che antieconomico consentire al coimputato di partecipare al giudizio d'appello per poi negargli la decisione su quelle stesse censure estensibili, fatte valere dall'impugnante e a cui abbia aderito.

Si può, quindi, ritenere che il giudice di secondo grado sia tenuto a dichiarare l'assoluzione dell'appellante e contestualmente del non

¹³⁴ In questi termini, Sez. VI, 16 aprile 1999, n. 8635, che specifica come la riqualificazione del fatto è operata non già in applicazione dell'effetto estensivo della favorevole decisione sull'impugnazione proposta dai coimputati ma nell'esercizio della facoltà riconosciuta al giudice d'appello dall'art. 597, comma 3, c.p.p.

¹³⁵ Sez. III, 28 gennaio 2002, n. 8791, che affronta l'ipotesi di estinzione del reato per morte dell'appellante; la sentenza è, altresì interessante per la definizione che fornisce della partecipazione in giudizio del non impugnante, definito come intervento adesivo: «la posizione processuale dell'imputato non impugnante, concorrente nel medesimo reato, è accessoria e subordinata rispetto a quella dell'imputato che ha proposto rituale impugnazione, e solo in caso di esito positivo di questa può risentire del beneficio estensivo della decisione, ove modificata quella impugnata per motivi non esclusivamente personali, essendo l'istituto finalizzato ad evitare contrasti di giudicato e disparità di trattamento in situazioni uniformi, ma non certo a rimettere in termini l'imputato negligente ai fini della proposizione di motivi di gravame comuni».

impugnante, ovverosia, qualora si tratti di riforma parziale, ad estendergli l'eventuale riqualificazione giuridica *in melius* del fatto ed operare una rideterminazione della pena anche nei suoi confronti.

Nel caso in cui ciò non avvenga, il non appellante può far valere gli effetti estensivi erroneamente negati, in sede esecutiva¹³⁶.

1.3. (Segue): *L'estensione nell'ipotesi di appello incidentale del pubblico ministero.*

Ulteriori problemi interpretativi si pongono con riguardo ai rapporti tra l'impugnazione incidentale del pubblico ministero e la produzione dell'effetto estensivo.

Ai sensi dell'art. 595, comma 3 c.p.p., l'appello incidentale del pubblico ministero «produce gli effetti previsti dall'art. 597 comma 2», ovverosia determina l'elisione del divieto di *reformatio in peius*.

Ai fini della presente indagine, devono essere affrontate le due ipotesi possibili a fronte di appello dell'imputato per motivi non esclusivamente personali, cui sia seguito appello incidentale del pubblico ministero: quella del coimputato non impugnante che partecipa al giudizio di secondo grado, e quella in cui lo stesso resti inerte.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il coimputato, a cui è notificata l'impugnazione del pubblico ministero *ex art. 584 c.p.p.* e citato in base all'art. 601 comma 1 c.p.p., è messo in condizioni di valutare l'utilità della propria partecipazione al giudizio di appello, sicché qualora scegliesse di prendervi parte, andrebbe incontro all'eventuale riforma in senso peggiorativo della sentenza¹³⁷.

¹³⁶ Così, Sez. II, 26 marzo 1997, Passalacqua, cit. e, più di recente, Sez. II, 24-07-2009, n. 30913.

¹³⁷ In questo senso, Sez. VI, 22 maggio 2000, Taffo, in *C.E.D. Cass.*, n. 217714.

Sul punto appaiono del tutto condivisibili i rilievi di chi osserva come tale evenienza contrasti con il principio di *favor* posto a fondamento dell'estensione¹³⁸, che dovrebbe in ogni caso impedire che il non impugnante subisca una nuova decisione svantaggiosa.

Al contrario, nel caso in cui il coimputato si astenga dalla partecipazione al giudizio, non potrebbe estendersi nei suoi confronti una decisione meno favorevole rispetto a quella di primo grado mentre comunque beneficerebbe di una riforma *in melius*¹³⁹.

2. *L'effetto estensivo nel ricorso per cassazione.*

Il primo dato che emerge con riferimento all'estensione nel giudizio di legittimità è l'assenza di una norma analoga all'art. 601 comma 1 c.p.p., che preveda l'obbligo di citazione dei coimputati non impugnanti qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 587.

Di fronte a tale lacuna legislativa, già esistente sotto la vigenza del codice abrogato, i pochi autori che si sono interessati alla questione propendono per una soluzione che tuteli effettivamente l'interesse della parte alla partecipazione al giudizio, e che si sostanzia nell'estendere al presidente della sezione l'obbligo di svolgere la stessa attività di valutazione preliminare e di citazione prevista per il giudizio d'appello¹⁴⁰.

¹³⁸ Secondo NUZZO, *L'appello*, cit., p. 223, si tratta di una «marcata deviazione dal principio generale affermato dall'art. 587 c.p.p., il quale prescrive che l'effetto estensivo nei confronti del non appellante opera soltanto in senso favorevole, a conferma anche dell'implicita funzione deterrente degli appelli temerari che sorregge tutta l'impalcatura dell'art. 595 c.p.p.»

¹³⁹ Sul punto, NUZZO, *L'appello*, cit., p. 223, osserva come tale evenienza rappresenti una «marcata deviazione dal principio generale affermato dall'art. 587 c.p.p., il quale prescrive che l'effetto estensivo nei confronti del non appellante opera soltanto in senso favorevole, a conferma anche dell'implicita funzione deterrente degli appelli temerari che sorregge tutta l'impalcatura dell'art. 595 c.p.p.»

¹⁴⁰ Così, MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 198.

Secondo tale linea interpretativa, dovrebbe notificarsi l'avviso del deposito del ricorso all'avvocato che difese il non ricorrente nelle altre fasi del giudizio oltre che l'avviso di fissazione dell'udienza.

Invero, nella prassi giudiziaria una simile impostazione non pare abbia avuto successo: il meccanismo disciplinato dall'art. 587 c.p.p. si esplica concretamente nel giudizio in cassazione solo *sub specie* di estensione della decisione sul ricorso.

Dinanzi ad una impugnazione basata su motivi non esclusivamente personali e che di tutta evidenza coinvolga la posizione processuale di terzi non intervenuti, non ne viene disposta la citazione, ma si procede, ove il ricorso abbia esito favorevole, a dichiarare l'espansione della pronuncia nei loro confronti.

Difatti, l'art. 627 comma 5 c.p.p. nel disciplinare l'effetto estensivo del ricorso per cassazione, prevede solo che, se taluno dei coimputati condannati con la sentenza annullata, non ha proposto ricorso, l'annullamento giova anche al ricorrente, salvo che il motivo alla base sia esclusivamente personale.

In presenza dei presupposti di cui all'art. 587 c.p.p., il non impugnante ha solo il diritto di partecipare al giudizio di rinvio.

Anche in questa ipotesi la casistica è quanto mai vasta e più che una ricognizione sulle singole situazioni ritenute estensibili, risulta utile rimarcare come il motivo di ricorso non esclusivamente personale, su cui la sentenza impugnata abbia fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello¹⁴¹, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato¹⁴².

¹⁴¹ Ci si riferisce all'istituto previsto dall'art. 599 comma 4 c.p.p., abrogato dall'art. 2 comma 1, lett. i), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125.

¹⁴² In questi termini, Sez. un., 12 luglio 2007, Aguneche, in *Cass. pen.*, 2008, p. 69.

2.1. (Segue): *L'annullamento con rinvio.*

A seguito del ricorso per cassazione, l'annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato, per motivi non esclusivamente personali, si estende anche nei confronti del coimputato non impugnante.

Per ciò che riguarda la prima delle due fattispecie, viene subito in rilievo l'art. 627 comma 5 c.p.p., che espressamente contempla l'estensione nel giudizio di rinvio.

La norma, pur riproducendo il disposto dell'art. 544 comma 4 c.p.p. abr., contiene, rispetto a quest'ultimo, elementi di novità. È stato previsto, infatti, da un lato, l'obbligo di citazione per il giudizio di rinvio dell'imputato non ricorrente che può così giovare di tale effetto e, dall'altro, gli è stata riconosciuta la facoltà di intervenire in detto giudizio.

Si tratta di due elementi di garanzia, che, insieme alla regola di portata generale della determinazione dei poteri del giudice di rinvio correlati a quelli propri dello stato e del grado nel quale il procedimento viene rimesso (art. 627 comma 2 c.p.p.), conferiscono pieno vigore al diritto alla prova delle parti, evitando che il giudizio di rinvio, nei limiti in cui impone una rivalutazione nel merito, si risolva, come spesso accadeva in passato, in un giudizio «puramente cartolare»¹⁴³.

In argomento è necessario osservare che, nel caso di regressione alla fase di appello, giurisprudenza costante ritiene valido il divieto di *reformatio in peius*, in quanto principio di portata generale, applicabile anche al giudizio di rinvio ove ricorrente sia stato il solo imputato, non potendosi ammettere che costui veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato, in forza di un atto che mirava proprio a rimuoverla¹⁴⁴; al

¹⁴³ In tema, Sez. I, 10 dicembre 1997, n. 1397.

¹⁴⁴ Così, Sez. I, 20 gennaio 2004, L., in *C.E.D. Cass.*, n. 228238; Sez., VI, 25 giugno 1999, Veneziano, in *C.E.D. Cass.*, n. 214386; Sez., V 9.7.1998, Lonero, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2554.

contrario, nell'ipotesi in cui il rinvio sia a favore del giudice di primo grado, non viene individuato un analogo limite ai poteri decisori¹⁴⁵.

Diversamente, non vi è uniformità di vedute circa l'operatività del suindicato divieto con riferimento all'evenienza di una pluralità di annullamenti con rinvio.

A tal proposito, particolarmente interessante appare quel filone interpretativo che ammette la validità del divieto anche in tutti gli eventuali, ulteriori, giudizi di rinvio affermando, altresì, che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore dell'imputato, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando imm modificabile *in peius* l'esito per lui più favorevole tra quelli intervenuti, a seguito di sua esclusiva impugnazione, con le varie decisioni succedutesi nel corso del processo¹⁴⁶; di contro, non sono mancate pronunce diametralmente differenti¹⁴⁷, né critiche da parte della dottrina¹⁴⁸.

Anche in questo caso – come in quello, già affrontato, dell'imputato che partecipi al giudizio di secondo grado in cui vi sia stato appello del pubblico ministero – non è superfluo evidenziare come ritenere applicabile nei confronti del non impugnante che partecipi alla fase di rinvio un'eventuale riforma peggiorativa, significa porsi in palese contrasto con la *ratio* stessa del fenomeno estensivo.

Meno complessa appare la fattispecie dell'annullamento senza rinvio, che si estende *sic et simpliciter* al non impugnante, il quale può rivolgersi al giudice dell'esecuzione affinché adotti le determinazioni necessarie, quali la rideterminazione della pena residua o la cessazione dell'esecuzione, connesse alla pronuncia favorevole.

¹⁴⁵ Sul punto, Sez. un. 11 aprile 2006, Maddaloni, in *Dir. giust.*, 2006., n. 24, p. 46; Sez. I, 9 giugno 2004, Marsili, in *Cass. pen.*, 2006, p. 594.

¹⁴⁶ Così, Sez. I, 22 maggio 2001, Salzano, in *Cass. pen.*, 2003, p. 152.

¹⁴⁷ Sul punto, cfr., Sez. VI, 14 aprile 1999, Gagliano Giorgi, in *C.E.D. Cass.*, n. 213685

¹⁴⁸ Si veda, in proposito, MALAVASI, *Applicabilità del divieto di reformatio in peius al secondo giudizio di rinvio*, in *Cass pen.*, 2003, p. 155.

2.2. (Segue): Sulla possibilità del ricorso per cassazione del non impugnante.

Un ulteriore aspetto merita una breve analisi: la proponibilità del ricorso per cassazione da parte del coimputato non appellante.

Mentre sotto la vigenza del codice precedente e di quello del 1913 si registrava una marcata oscillazione giurisprudenziale tra decisioni favorevoli al riconoscimento di tale facoltà e pronunce di segno opposto – cui era correlato un ampio dibattito dottrinale¹⁴⁹ –, attualmente è consolidato l'orientamento contrario all'ammissibilità del ricorso.

Si ritiene, infatti, che l'art. 587 c.p.p. non attribuisca al coimputato inerte un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante, essendo l'effetto estensivo finalizzato soltanto ad assicurare la *par condicio* degli imputati che versino in situazioni identiche, e non ad una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione¹⁵⁰.

A ben riflettere, però, una distinzione appare necessaria.

Il ragionamento della Corte risulta valido solo per l'ipotesi del non appellante che non abbia partecipato al giudizio di secondo grado; a diverse conclusioni deve, nondimeno, giungersi qualora il coimputato abbia partecipato al giudizio d'appello¹⁵¹.

In questo caso, infatti, considerando che lo stesso acquisisce lo *status* di parte, per quanto già detto¹⁵², devono essergli riconosciuti tutti i diritti e facoltà afferenti a quel particolare rapporto processuale, tra cui, appunto, il

¹⁴⁹ Si vedano le riflessioni di MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 223.

¹⁵⁰ Così, Sez. II, 10 gennaio 2006, n. 2349, e, in senso conforme: Sez. V, 19 ottobre 2000, Mattioli, cit.; Sez. V, 14 maggio 1997, Galluccio, *ivi*, 1998, p. 1690; Sez. VI, 19 dicembre 1994, Di Tuccio, *ivi*, 1996, p. 584; Sez. VI, 2 maggio 1994, Vastola, in *C.E.D. Cass.*, n. 199515.

¹⁵¹ Secondo Sez. VI, 17 maggio 1993, Khalifi, cit., la preclusione vale anche per il non impugnante che abbia partecipato al giudizio di appello. In questo senso si sono espresse le Sezioni unite, Cacciapuoti cit., che richiama ed esplicita il contenuto della sentenza da ultimo citata.

¹⁵² Vedi, *supra*, § 1.1.

diritto ad impugnare la sentenza d'appello che non abbia accolto i motivi estensibili.

3. *L'effetto estensivo nel giudizio di revisione.*

Anche in sede di revisione risulta operante il meccanismo estensivo, previsto dal codice di rito per ogni mezzo d'impugnazione.

Nella fase rescissoria, il diritto di intervento è garantito dalla citazione a giudizio prevista per tutte le parti coinvolte nella decisione irrevocabile: il richiamo che l'art. 636 c.p.p. opera all'art. 601 c.p.p. è, infatti, generalmente interpretato come un riconoscimento legislativo all'estensione del rimedio nei confronti dei non impugnanti¹⁵³.

D'altra parte, anche sotto la vigenza del codice 1930, nonostante l'assenza di una norma analoga, la dottrina riteneva che i coimputati potessero sempre intervenire spontaneamente nel giudizio e svolgervi tutte quelle attività processuali che non fossero in contrasto con i fini del giudizio stesso¹⁵⁴.

Indubbiamente, in sede di revisione, l'effetto estensivo appare limitato alla sola ipotesi del primo comma dell'art. 587 comma c.p.p., dovendosi escludere per quelle concernenti i motivi che denunciano «la violazione delle norme processuali», data la tipologia dei casi contemplati nell'art. 630 c.p.p.¹⁵⁵

Altra e non irrilevante peculiarità si riscontra ove venga considerato che, alla stregua di una nota pronuncia della Cassazione, il non ricorrente

¹⁵³ Sul punto, LONATI, *Applicazione dell'art. 587 c.p.p. nel giudizio di revisione e riassunzione della qualità di imputato (un aspetto particolare del «caso Sofri»)*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3135.

¹⁵⁴ Così, MASSA, *L'effetto estensivo*, cit., p. 210.

¹⁵⁵ In questo senso, LONATI, cit., p. 3137, che parla di «evidente incongruenza in sede straordinaria» dei motivi afferenti alla violazione delle norme processuali.

già prosciolto con sentenza passata in giudicato, partecipa al giudizio di revisione riassumendo la qualità di imputato¹⁵⁶.

Il contrasto di tale *dictum* con l'attuale fisionomia della revisione è di tutta evidenza: la perentoria formulazione dell'art. 629 c.p.p., infatti, non lascia spazio a dubbi sulla esperibilità di questo mezzo di impugnazione per le sole sentenze di condanna.

Tuttavia, la validità della soluzione offerta dalla Suprema corte emerge ove si considerino due fattori fondamentali.

Con riferimento all'anomalia rappresentata dalla riassunzione della qualità di imputato da parte di un prosciolto, l'argomento letterale non è decisivo: l'art. 60 c.p.p. è, invero, una norma di discutibile formulazione, definita non a caso «anomala»¹⁵⁷ in quanto, sul piano delle qualificazioni formali, finisce per configurare l'interessato alla revisione come un «soggetto bifronte», da un lato condannato, perché la sentenza sottoposta a revisione non è stata ancora annullata e dall'altro, imputato, sul piano dei poteri, diritti e facoltà esercitabili nella fase rescissoria¹⁵⁸.

In secondo luogo, è agevole osservare come l'effetto estensivo debba operare in tutte le ipotesi in cui vi siano «prospettive migliori» per il coimputato¹⁵⁹, come nel caso in cui, ad esempio, vi sia stato proscioglimento per prescrizione del reato.

A fronte di tali rilievi, non mancano voci in dottrina che ritengono necessario ampliare gli ambiti operativi della revisione a tutte quelle sentenze che, pur non essendo di condanna, possono arrecare pregiudizio alle libertà individuali¹⁶⁰.

¹⁵⁶ Sez. I, 4 ottobre 2000, Pietrostefani, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3130.

¹⁵⁷ L'espressione è di SPAGNOLO, *L'ordinanza d'inammissibilità nel giudizio di revisione*, in *Dir.pen. e proc.*, 2000, p. 876.

¹⁵⁸ Cfr. DOMINIONI, Sub art. 60, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, diretto da AMODIO e DOMINIONI, I, Giuffrè, 1989, p. 388.

¹⁵⁹ Così, CORDERO, *Procedura penale*, 5° ed., Milano, 2000, p.1144.

¹⁶⁰ Sul punto, LONATI, cit., p. 3140.

In mancanza di un intervento legislativo in tal senso, appare, pertanto, condivisibile l'*escamotage* ideato dalla Corte.

4. *L'opposizione al decreto penale di condanna.*

Particolare rilievo assume la specifica disciplina dettata dal codice per l'opposizione al decreto penale di condanna, sia per ciò che riguarda i presupposti, sia per i profili esecutivi in pendenza della decisione.

Con una previsione radicalmente innovativa rispetto all'art. 508 c.p.p. del 1930, l'art. 463 c.p.p. stabilisce che l'esecuzione del decreto penale di condanna pronunciato a carico di più imputati dello stesso reato, rimane sospesa nei confronti dei coimputati non oppositori, fino a quando il giudizio di opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.

Tale indicazione legislativa viene considerata, da parte della dottrina, un fondamentale argomento a sostegno della tesi secondo cui l'impugnazione dell'imputato, ove astrattamente suscettibile di produrre effetti favorevoli per i non impugnanti, sospenda l'esecutività dei capi di sentenza relativi a costoro¹⁶¹.

Difatti, si ritiene irragionevole che al coimputato non oppositore, pur condannato ad una sanzione soltanto pecuniaria, sia concessa la sospensione dell'esecuzione sino all'esito del giudizio, mentre il correo condannato ad una pena detentiva non possa giovare di un simile beneficio.

D'altro canto, il riferimento all'art. 463 c.p.p. è stato utilizzato anche dalle Sezioni unite ma in una prospettiva diametralmente opposta, ovvero a sostegno della tesi per cui l'art. 587 c.p.p. non impedirebbe il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del non impugnante.

¹⁶¹ LAVARINI, *L'esecutività*, cit., p. 46.

Secondo linea interpretativa seguita dal Collegio, infatti, la previsione esplicita della sospensione dell'esecuzione del decreto penale esprimerebbe la volontà di derogare all'art. 587 c.p.p.

Con riferimento alla estensione della decisione, l'art. 464 comma 5 c.p.p. prevede che in caso di assoluzione dell'opponente – con la formula perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione – tale declaratoria investirà tutti gli imputati, posto l'obbligo del giudice di revocare il decreto di condanna anche nei confronti dei non opposenti.

Infine, è opportuno notare come il giudizio di opposizione può essere instaurato dall'imputato o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: in modo del tutto simmetrico a quanto stabilito dall'art. 587 comma 3 c.p.p., l'art. 463 comma 2 c.p.p. prevede che l'opposizione proposta da uno dei due investe l'inerte ed entrambi, quindi, figurano quali parti del giudizio d'impugnazione, a differenza di quanto stabilito per i concorrenti, la cui inerzia permette, unicamente, che essi beneficino del proscioglimento pronunciato sulla base di determinate formule.

5. Sviluppi in executivis dell'effetto estensivo.

Sul presupposto della natura di rimedio straordinario, che non impedisce il formarsi del giudicato della sentenza nei confronti dei coimputati non impugnanti, la giurisprudenza esclude la configurabilità di qualsiasi effetto sospensivo dell'impugnazione, correlato all'eventuale estensione della decisione favorevole¹⁶².

¹⁶² Così, Sez. I, 2 dicembre 2001, Chen, in *C.E.D. Cass.*, n. 226473; sez. I, 5 maggio 2005 23650, in *Cass. pen.* 2006, p. 3719.

Come rilevato dalle Sezioni unite, dalla definibilità teorica dell'effetto estensivo, discende l'ininfluenza del fenomeno (sino al momento del suo positivo verificarsi) sulla definitività e, quindi, esecutorietà della sentenza in riferimento al rapporto processuale concernente il non impugnante: da un verso, infatti, l'effetto sospensivo è collegato, *ex art. 588*, alla proposizione di rituale e valida impugnazione ordinaria; dall'altro, è, per definizione, precluso ad ogni rimedio straordinario¹⁶³.

Nella prospettiva accolta dal Collegio, il vincolo inscindibile tra irrevocabilità ed esecutorietà della sentenza non consente di ipotizzare casi di sospensione (a qualsiasi titolo) al di fuori di quelli eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione, previsti dalla legge sostanziale e da quella processuale.

D'altra parte, secondo un differente orientamento giurisprudenziale, l'esecuzione iniziata a carico del condannato può essere sospesa «per ragioni di opportunità», fino all'esito del giudizio di impugnazione; la valutazione di dette ragioni spetterebbe al giudice dell'esecuzione al quale è rimessa la verifica, oltre della reale estensibilità dei motivi dedotti dagli impugnanti, anche della probabilità di un loro accoglimento e, in conseguenza di esso, di una modifica sostanziale e rilevante del giudicato nei confronti del condannato non impugnante¹⁶⁴.

A questa soluzione pare debba accordarsi una certa preferenza, poiché pur essendo in linea con quanto affermato dalle Sezioni unite, consente, a determinate condizioni, di evitare l'esecuzione di una pena che potrebbe rivelarsi *ex post* ingiusta o più afflittiva, rispetto a quanto determinato dalla pronuncia conclusiva del giudizio di impugnazione.

¹⁶³ Sez. un., 24 marzo 1995, Cacciapuoti, cit.

¹⁶⁴ Così, Sez. II, 24 aprile, Grasso, in *C.E.D. Cass.*, n. 201360, in senso del tutto conforme a Sez. I, 13 luglio 1994, Madio, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 815, con nota di DUBOLINO, *Effetto estensivo dell'impugnazione sospensione dell'esecuzione: una discutibile decisione della cassazione*.

In senso contrario SERRA, *L'estensione dell'impugnazione*, Bari, 2001, p. 111.

Il giudice dell'esecuzione viene in rilievo anche sotto un altro aspetto: qualora il giudice del gravame, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli, è consentito il ricorso al giudice dell'esecuzione, che, ovviando all'omissione ed alla parziale invalidità della sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola in base alla più favorevole decisione emessa¹⁶⁵.

Viene, pertanto, riconosciuta all'imputato non appellante che ritenga di avere diritto all'estensione degli effetti dell'appello proposto da altri, la facoltà di farli valere in sede esecutiva e non in sede di legittimità, nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi¹⁶⁶.

Giudice dell'esecuzione competente resta, fino al passaggio in giudicato della sentenza d'appello, quello che ha emesso la sentenza di condanna, a cui, pertanto, potrà rivolgersi il coimputato per far valere l'aggiornamento della propria posizione esecutiva¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Sez. III, 19 aprile 2001, Laratta, cit. Tale impostazione, oramai consolidata, è stata ribadita di recente: Sez. II, 14 luglio 2009, n. 30913, inedita.

¹⁶⁶ Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può limitarsi ad operare, ai fini dell'applicazione degli effetti favorevoli di una successiva sentenza pronunciata nei confronti di un coimputato, ad una valutazione sull'astratta compatibilità della condanna che riguarda l'uno con l'assoluzione nei confronti dell'altro, ma deve valutare se l'impugnazione proposta dal coimputato che ha sortito effetti favorevoli sia fondata su motivi non esclusivamente personali, esprimendo, cioè, un giudizio di merito. Così, Sez. IV, 23 gennaio 1998, n. 285.

¹⁶⁷ Secondo la dottrina che avversa la tesi sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, in sede esecutiva potrà farsi valere l'inesistenza del titolo esecutivo, posto che, in virtù del fenomeno estensivo, inteso come conseguenza ordinaria dell'impugnazione di sentenze plurime, l'impugnazione produrrebbe i medesimi effetti oggettivi per l'impugnante e per il non impugnante, primo fra tutti quello di impedire il giudicato per la mancanza della condizione fondamentale prescritta dall'art. 648 c. p. p. per la sua formazione. In argomento, si rinvia a PILIERI, *Natura ed implicazioni in executivis dell'effetto estensivo delle impugnazioni*, in *Giur. it.*, 1995, p. 607.

CAPITOLO IV

L'ESTENSIONE NELLE IMPUGNAZIONI *DE LIBERTATE*

SOMMARIO: 1. Il problema dell'estensione nelle impugnazioni cautelari – 2. I limiti di configurabilità dell'effetto estensivo. 3. L'estensione delle decisioni del giudizio di riesame e di appello. 4. L'estensione della decisione emessa dalla Corte di cassazione. – 4.1. (Segue): Le interferenze con il giudicato cautelare – 5. L'estensione in materia di cautele reali.

1. Il problema dell'estensione nelle impugnazioni cautelari.

Sul terreno delle impugnazioni cautelari, il tema dell'estensione soggettiva appare particolarmente complesso oltre che suscettibile di notevoli ricadute sia a livello teorico dei rapporti tra garanzie dell'individuo ed esigenze del processo, che sul piano pratico.

È ben nota, infatti, la prassi della frequente emissione di titoli cautelari plurisoggettivi nei procedimenti relativi a delitti di mafia, o comunque afferenti a reati di criminalità organizzata.

L'analisi dei possibili margini di operatività dell'estensione nelle impugnazioni *de libertate* deve tenere conto di un dato basilare: il riesame, l'appello ed il ricorso per cassazione previsti dal libro IV del codice di rito, formano un sottosistema che, se da un lato accede ai principi generali delle impugnazioni, dall'altro presenta proprie peculiarità.

A differenza di quanto accadeva sotto la vigenza del vecchio codice, in cui si registravano forti dubbi sull'inquadramento sistematico della richiesta di riesame¹⁶⁸, attualmente risulta pacifico collocare nell'alveo dei mezzi di impugnazione gli istituti disciplinati dagli artt. 309, 310, 311

¹⁶⁸ Così, Sez. I, 11 aprile 1983, Lo Giudice, cit.

c.p.p.¹⁶⁹, con la conseguenza che, almeno in linea di principio, debba essere riconosciuta l'applicabilità dell'estensione anche a tali procedimenti.

Invero, i caratteri tipici della decisione cautelare, che ha ad oggetto un rapporto per sua natura instabile e costantemente rivedibile (*ex art. 299 c.p.p.*), e che è vincolata a serrate cadenze temporali, obbligano ad un parziale discostamento dal paradigma dell'estensione così come delineato dall'art. 587 c.p.p.

Si tratta, in altri termini, di comprendere in che misura e su quali presupposti i giudizi cautelari, riguardanti più indagati coinvolti nel medesimo procedimento, siano permeabili tra loro.

La possibilità di ammettere, già in astratto, interferenze tra diverse sfere cautelari emerge ove si consideri che il controllo *de libertate*, ferme restando le differenti fisionomie dei tre mezzi d'impugnazione suindicati, ha ad oggetto una pluralità di variabili che possono essere comuni tra i destinatari delle misure.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il tribunale del riesame ritenga inattendibile la chiamata in correità su cui si sia basata l'ordinanza plurisoggettiva.

Un corretto approccio alla tematica necessita, pertanto, della scomposizione del problema in tre questioni: l'effetto estensivo del contraddittorio, l'estensione della decisione emessa a seguito del procedimento incidentale, le modalità in cui opera il riconoscimento degli effetti favorevoli della decisione.

¹⁶⁹ Sul punto si veda APRILE, *Le impugnazioni penali*, Milano, 2004, p. 294.

2. I limiti di configurabilità dell'effetto estensivo.

Sul perimetro applicativo dell'estensione in materia cautelare, sin dall'entrata in vigore dell'attuale codice di rito, la giurisprudenza ha offerto letture differenti, tanto da dar vita ad un rilevante contrasto interpretativo, composto nel 1995 dalle Sezioni unite.

Secondo un primo orientamento, la *ratio* dell'effetto estensivo sarebbe corrisposta ad un «principio di merito e logicità della giurisdizione», con la conseguenza che, proposto soltanto da alcuni coindagati un mezzo d'impugnazione avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale di più soggetti, l'eventuale accoglimento del gravame avrebbe dovuto avere efficacia anche nei confronti dei non impugnanti, a condizione che il motivo posto alla base dell'annullamento non fosse esclusivamente riferibile alla posizione del singolo ricorrente¹⁷⁰.

Le decisioni aderenti a tale linea esegetica enfatizzavano il carattere generale del principio di espansione *in bonam partem* dell'impugnazione e della sua finalità di assicurare un uguale trattamento agli imputati o indagati che si trovino in identiche situazioni¹⁷¹.

Di contro, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità, dando rilievo all'unitarietà del procedimento come presupposto dell'effetto estensivo, aveva escluso l'operatività dell'art. 587 c.p.p. qualora fossero presentate avverso un unico provvedimento una pluralità di impugnazioni – cui segue una pluralità di procedimenti incidentali e quindi di decisioni, anche contrapposte tra loro¹⁷²–.

In questo panorama si colloca la sentenza delle Sezioni unite, che in sintonia con l'indirizzo esegetico da ultimo citato, ha precisato come la frammentazione e l'autonomia dei procedimenti incidentali scaturenti dal

¹⁷⁰ In questo senso, Sez. I, 7 febbraio 1995, Santapaola, in *C.E.D. Cass.*, n. 200502 e, in precedenza, Sez. V, 25 gennaio 1991, Medi, cit.

¹⁷¹ Così, Sez. I, 26 giugno 1995, Scirocco, cit.

¹⁷² In questi termini, Sez. I, 2 giugno 1995, Gentile, cit.

provvedimento cautelare plurisoggettivo consente una diversità di valutazioni e di decisioni che, pur essendo provvisorie, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 c.p.p.¹⁷³

Nello stesso tempo, il Collegio ha perentoriamente escluso l'effetto estensivo del contraddittorio e, di conseguenza, la necessità della citazione del coindagato non impugnante nel giudizio di gravame (riesame o appello), sulla base delle caratteristiche di specialità, semplicità e tempestività proprie dei riti incidentali.

Ma l'aspetto che più degli altri desta interesse – e lascia spazio a interpretazioni di segno opposto – è lo spiraglio lasciato aperto alla possibilità di estensione della decisione fondata su motivi non esclusivamente personali ed in presenza dei presupposti normativi, qualora il giudizio *de libertate* «sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo».

In questo modo, l'effetto estensivo della decisione viene relegato alle sole ipotesi in cui, a fronte di una prima fase dinanzi al giudice del riesame o d'appello svolta con la partecipazione di più coimputati, si pervenga, all'esito del successivo giudizio di cassazione in cui alcuni di essi non prendano parte, ad una pronuncia favorevole.

Sebbene tale approdo ermeneutico sia stato confermato in più occasioni dalla Corte¹⁷⁴, non sono mancate pronunce che, pur partendo dalla soluzione proposta dalle Sezioni unite ne hanno, di fatto, amplificato la portata, giungendo a conclusioni anche molto distanti dalla premessa di diritto.

In alcuni casi, infatti, il limite della frammentazione originaria del procedimento è stato superato considerando la gravità del vizio del provvedimento cautelare: la diversità dei mezzi di impugnazione proposti non è stata ritenuta ostativa alla estensione degli effetti favorevoli della

¹⁷³ Il riferimento è alle Sez. un., 22 novembre 1995, Ventura, in Cass. pen., 1995, p. 1772 ss.

¹⁷⁴ In proposito, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 26455.

decisione, in presenza di un vizio dell'ordinanza impugnata così radicale da essere comune a tutti i coindagati¹⁷⁵.

Si pensi al caso di provvedimento abnorme o di una nullità che comporti l'inesistenza di un valido titolo custodiale per più soggetti ristretti¹⁷⁶, come potrebbe essere la mancata esposizione delle concrete e specifiche ragioni che hanno imposto la scelta della custodia cautelare in carcere.

Non si può, d'altra parte, ignorare come il semplice riferimento ad un vizio «radicale» consente un buon margine di discrezionalità all'organo giudicante¹⁷⁷, cui in concreto è rimessa la scelta sul funzionamento o meno dell'istituto.

3. *L'estensione delle decisioni del giudizio di riesame e di appello.*

Volendo ora esaminare l'operatività dell'effetto estensivo, appare opportuno distinguere tra una permeabilità orizzontale – tra decisioni emesse a seguito di riesame o appello e altri procedimenti *ex artt.* 309 e 310 c.p.p. – ed una verticale – tra sentenze della Cassazione e giudizi incidentali.

¹⁷⁵ Così, Sez. V, 24 marzo 2004, Monteforte, in *C.E.D. Cass.*, n. 229193.

¹⁷⁶ Sez. I, 4 marzo 1996, Affuso, in *Cass. pen.* 1996, p. 3393, con nota di SPANGHER, *Prime riflessioni su di un tema complesso: l'effetto estensivo dell'impugnazione e l'effetto estensivo della decisione nei gravami de libertate.*

¹⁷⁷ Secondo Sez. V, 4 luglio 2007, n. 34455, «la frammentazione del procedimento, derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti, non preclude l'estensione degli effetti favorevoli della decisione, allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati. Il principio d'altronde appare perfettamente allineato con il precedente di Sez. un., sent. n. 41 del 1996, ric. Ventura, RV 203635, in base al quale, nei procedimenti *de libertate*, è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato, ferma restando però la possibilità, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione - purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti - ad altro, coindagato (cfr. Sez. un. sent. n. 34623 del 2002, ric. Di Donato, RV 222261) ».

Se nella prospettiva accolta dalle Sezioni unite la prima possibilità, come già osservato, è radicalmente esclusa, nella giurisprudenza successiva non sono mancate pronunce diametralmente opposte.

Si è, infatti, evidenziato come in sede di riesame o di appello il giudice dovrebbe tener conto dell'annullamento del provvedimento impugnato disposto all'esito di diverso procedimento incidentale riguardante altri coindagati, e fondato su motivi non esclusivamente personali¹⁷⁸.

In questo caso, secondo il crinale interpretativo seguito dalla Corte, gli effetti favorevoli della decisione cautelare possono e devono essere estesi anche al coindagato che non l'aveva sollecitata.

Occorre evidenziare che nella sentenza riportata non viene fatta espressa menzione della presenza di un «vizio radicale» dell'ordinanza impugnata, ma assume rilievo la sola comunanza dei motivi fondanti l'annullamento.

La variante esegetica in esame, seppure espressione di una giurisprudenza minoritaria¹⁷⁹, merita accoglimento ove si consideri che permette una effettiva parità di trattamento tra soggetti versanti nella medesima situazione cautelare: a fronte di un titolo restrittivo invalido per profili comuni a più imputati, la circostanza di una pluralità di mezzi di impugnazione proposti non può essere validamente considerata come condizione ostativa all'estensione *in utilibus*.

Ragionare diversamente implicherebbe l'interposizione di ingiustificati ostacoli formali all'attuazione della *ratio* sottesa all'art. 587 c.p.p., giungendo, sul piano pratico, a conclusioni inaccettabili.

¹⁷⁸ In questo senso, Sez. I, 15 gennaio 2008, n. 12697 e Sez. V, 4 luglio 2007, n. 34455.

¹⁷⁹ Giurisprudenza prevalente ritiene, infatti, che nel caso in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 c.p.p.; così, Sez. II, 23 aprile 2007 Gala, cit., che richiama, in senso conforme, Sez. VI, 15 aprile 2003, Neculai, cit.

Si consideri, ad esempio, l'ipotesi di un'ordinanza plurisoggettiva abnorme, avverso la quale venga presentata richiesta di riesame da uno dei due destinatari, mentre l'altro proponga appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della misura dalla stessa prevista.

In questo caso, non si può ragionevolmente ritenere che l'annullamento dell'ordinanza disposto dal tribunale del riesame, fatto valere nei motivi d'appello, non dispieghi effetti nei confronti del coimputato: si otterrebbe, al contrario, che pur di fronte alla rilevazione di un vizio genetico del provvedimento, lo stesso diverrebbe inefficace solo per uno dei destinatari.

D'altra parte, una soluzione differente sarebbe del tutto antieconomica: il coimputato, infatti, a fronte del rigetto dell'appello, potrebbe dedurre l'abnormità – e ottenerne la declaratoria – in sede di ricorso per cassazione.

In proposito, a seguito di ricorso *ex art.* 311 c.p.p., la Corte può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, che erroneamente non abbia applicato l'effetto estensivo, provvedendo agli adempimenti *ex art.* 626 c.p.p., o rinviare al giudice cautelare per un nuovo esame della posizione dell'indagato, che dovrà tener conto degli elementi in precedenza omessi.

Volendo tracciare uno schema valido sul piano generale, è possibile affermare che una volta rilevato – *ex officio* o su eccezione di parte – un vizio invalidante il provvedimento cautelare, la relativa decisione si estende ai coimputati che abbiano proposto diverso mezzo di impugnazione cautelare.

4. *L'estensione della decisione emessa dalla Corte di cassazione.*

Passando ora all'esame della estensibilità «in linea verticale», occorre innanzitutto rimarcare che, qualora nelle fasi di cui agli artt. 309 e 310 c.p.p. il procedimento si sia svolto in modo unitario, è pacifico che la successiva decisione della cassazione – o del giudice di rinvio – si estenda ai non ricorrenti¹⁸⁰.

Più complesso appare, invece, il caso in cui vi sia una segmentazione del procedimento iniziale e intervenga un annullamento ad opera della Corte, in pendenza di un giudizio cautelare instaurato da altro coimputato.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità tende a negare l'operatività dell'effetto estensivo¹⁸¹, eccezion fatta per il caso di vizio radicale e – quindi comune a tutti i destinatari – del provvedimento¹⁸².

Si pensi, ad esempio, all'annullamento di un'ordinanza che abbia disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare in conseguenza di una dichiarazione di ricusazione richiesta da tutti i coimputati¹⁸³ o quando la decisione della Corte abbia escluso la rilevanza penale della condotta tenuta da più concorrenti¹⁸⁴.

In queste ipotesi, ove il giudice dell'appello (date le scadenze temporali appare improbabile che il giudizio di riesame possa sopravvivere all'emissione della pronuncia di legittimità), non abbia applicato l'estensione dell'annullamento, l'interessato potrebbe impugnare l'ordinanza relativa con ricorso per cassazione; a sua volta la Corte, riconoscendo l'erronea disapplicazione dell'effetto estensivo, potrebbe annullare il provvedimento – con o senza rinvio al tribunale per un nuovo esame.

¹⁸⁰ In questo senso, Sez. un., 22 novembre 1995, Ventura, cit.

¹⁸¹ Sul punto, Sez. VI, 15 aprile 2003, Neculai, cit.

¹⁸² Così, Sez. V, 24 marzo 2004 Monteforte, cit.

¹⁸³ In questo senso, sez. I, 15 gennaio 2008, cit.

¹⁸⁴ Sez. V, 4 luglio 2007, cit.

Accogliendo questa impostazione, ciò che segna il *discrimen* tra operatività o meno dell'estensione è la circostanza oggettiva dell'esistenza di un vizio invalidante comune alla pluralità di situazioni cautelari.

4.1. (Segue): *Le interferenze con il giudicato cautelare.*

Un altro aspetto particolarmente problematico riguarda i rapporti tra l'effetto estensivo e il giudicato cautelare.

Come noto, tale istituto, sorto in sede giurisprudenziale dal combinato disposto delle norme sulla revoca ed il riesame delle misure cautelari, rappresenta il rimedio all'eccessivo intasamento degli uffici giudiziari dovuto alla prassi della reiterazione di istanze in materia di libertà personale, fondate su questioni, elementi e circostanze già valutate¹⁸⁵.

Se in un primo momento la giurisprudenza di legittimità ricollegava la formazione del giudicato cautelare alla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento genetico della misura, con l'intervento delle Sezioni unite ne fu riconosciuta l'autorità vincolante ad ogni decisione assunta all'esito delle impugnazioni *de libertate*¹⁸⁶.

Di conseguenza, le questioni dedotte e decise in sede di riesame, appello e ricorso per cassazione *ex art* 311 c.p.p., sono coperte da un'efficacia preclusiva improntata al divieto di *bis in idem* che ne impedisce – salvi i mutamenti della situazione originaria – la riproposizione.

Pertanto, a fronte di una richiesta di revoca o con l'impugnazione di un diniego di revoca basati su questioni già dedotte e decise in precedenti

¹⁸⁵ Sul giudicato cautelare si rinvia ad ADORNO, *La progressiva latitudine del giudicato cautelare*, in *Il codice di procedura penale in vent'anni di riforme*, a cura di SCALFATI, Torino, 2009, p. 52. PIERRO, *Il giudicato cautelare*, Napoli, 2000, nonché VITIELLO, Sui limiti del giudicato cautelare, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3934 e LACCHI, «Impiego» anomalo del giudicato cautelare, in *Giur. it.*, 1999, p. 1050.

¹⁸⁶ Si vedano, Sez. un., 28 luglio 1994, Buffa, cit. e , in precedenza, Sez. un., 12 dicembre 1993, Stablum e Capitali; Sez. un., 12 ottobre 1993, Durante, cit.

giudizi cautelari, il giudice adito potrà rigettare la relativa istanza motivando *per relationem* alla precedente pronuncia.

È appena il caso di precisare che il giudicato cautelare non impedisce l'esame del merito delle suddette istanze: al giudice è, infatti, inibita la possibilità di dichiararle inammissibili per l'esistenza della preclusione endoprocessuale, essendo sempre tenuto ad un accertamento sulla permanenza dei presupposti della misura.

Dai rilievi che precedono discende che il tema delle correlazioni e delle ingerenze tra effetto estensivo e giudicato cautelare debba essere affrontato sul piano dei rapporti tra decisione definitiva sul titolo restrittivo e richieste *ex art. 299 c.p.p.*

In altri termini, occorre affrontare l'ipotesi in cui, rispetto alla posizione di uno dei destinatari dell'ordinanza plurisoggettiva, sia intervenuto il giudicato cautelare e successivamente una decisione di annullamento del medesimo provvedimento, su ricorso presentato da altro coindagato.

Giurisprudenza costante esclude che il fatto o elemento nuovo idoneo a scavalcare il giudicato possa consistere anche in una diversa e favorevole decisione adottata in un distinto procedimento incidentale¹⁸⁷, sulla scorta della tesi secondo la quale l'autonomia dei giudizi *de libertate* implica una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva della vicenda.

Tuttavia, non sono mancate pronunce di segno opposto secondo le quali la decisione *in utilibus* può essere posta a sostegno di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare¹⁸⁸.

¹⁸⁷ Sez. II, 4 novembre 1999, Candela, *C.E.D. Cass.*, n.214667; Sez. 19 marzo 2009, cit.; Sez. III, 19 aprile 2009, cit., che esclude per provvedimenti di sostituzione *in melius*; Sez. VI, 13 gennaio 2009, Sez. III, 19 marzo 2009, cit.

¹⁸⁸ Sul punto, Sez. III, 23 gennaio 2002, n. 9241; Sez.V, 23 aprile 2002 De biase, cit.; Sez. VI, 15 novembre 2007, n. 8730.

Da tale premessa possono derivare due distinte conclusioni: l'obbligo del giudice di valutare i nuovi fatti alla base della decisione favorevole o, viceversa, di tener conto della pronuncia «in sé» come *novum*.

Aderendo all'ultima delle due soluzioni, che pur preclude in radice una efficacia vincolante automatica del provvedimento favorevole, si consente al giudice di modificare la pronuncia attinta dal giudicato cautelare, facendo leva sulle diverse valutazioni effettuate, sugli stessi elementi, da altro giudice della libertà, con l'alternativa di adeguarsi ad esse ovvero di doversene discostare criticamente.

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi di una richiesta di revoca che faccia valere la decisione della Suprema corte che abbia dichiarato inutilizzabilità delle intercettazioni dai cui esiti furono dedotti i gravi indizi di colpevolezza.

In questo caso, se il predetto vizio fosse stato eccepito ma non dichiarato in un precedente giudizio cautelare – con la conseguenza che in sede di ricorso lo stesso non potrebbe essere considerato elemento nuovo – sarebbe irragionevole impedire al giudice richiesto della revoca l'adesione alla pronuncia di legittimità.

Resta inteso che, accogliendo tale linea interpretativa, che sembra debba essere preferita per le ricadute sul versante della parità di trattamento per i coindagati che versino in situazioni cautelari identiche, l'effetto riconosciuto alla pronuncia favorevole solo impropriamente potrebbe essere definito estensivo, essendo la sua operatività mediata dall'intervento, debitamente argomentato e giustificato del giudice¹⁸⁹.

5. L'estensione in materia di cautele reali.

¹⁸⁹ Sul punto, Sez. III, 19 aprile 2009, n. 16325, inedita.

Per un corretto approccio al tema dell'operatività dell'art. 587 c.p.p. nel campo delle impugnazioni cautelari reali, è necessario operare una distinzione preliminare tra l'ipotesi in cui l'impugnazione riguardi il provvedimento di sequestro conservativo, e quella attinente al sequestro preventivo.

Le ragioni di una tale differenziazione risiedono non nella diversità ontologica tra le due misure reali, ma nella previsione di differenti strumenti di controllo sulle stesse.

Se, infatti, contro l'ordinanza di sequestro conservativo è ammesso soltanto il riesame a norma dell'art. 318 c.p.p., per il decreto di sequestro preventivo è consentito, oltre a tale mezzo di gravame, la revoca *ex art.* 321 comma 1 c.p.p.

Nel solco di quanto affermato in precedenza con riferimento alle misure cautelari personali¹⁹⁰, le Sezioni unite hanno chiarito – in relazione all'annullamento di un provvedimento di sequestro conservativo – che condizione imprescindibile affinché la decisione adottata nel procedimento di riesame in materia di misure cautelari reali possa estendersi ai coimputati rimasti estranei al giudizio, è che la stessa non sia fondata su motivi personali riferibili al solo ricorrente e che il procedimento sia sorto e svolto in modo unitario e cumulativo¹⁹¹.

La pronuncia risolve il contrasto interpretativo registrato tra l'orientamento cui poi aderisce¹⁹² e quello di segno opposto, che aveva affermato la possibilità di superare l'omessa previsione della revocabilità, essendo sempre possibile la caducazione del provvedimento quando il giudice avesse accertato anche *ex officio*, l'illegittimità dello stesso, come in caso di vizio genetico¹⁹³.

¹⁹⁰ Così, Sez. un., 22 novembre 2005, Ventura, cit.

¹⁹¹ In argomento, Sez. un. 26 giugno 2002, Di donato, in *Cass. pen.*, 2003, p. 51 ss.

¹⁹² Così, Sez. VI, 3 luglio 1996, De lorenzo, in *Cass. pen.*, 1998, p. 588.

¹⁹³ Secondo Sez. VI, 19 maggio 1998, Russo, in *C.E.D. Cass.*, n. 211715, «la mancata previsione della revoca del provvedimento impositivo della misura cautelare in parola non può significare che ove si sia omesso di attivare gli ordinari strumenti di gravame, non sia possibile

Viene, pertanto, esclusa nella soluzione adottata dal Collegio la configurabilità di una efficacia *ultra partes* nelle ipotesi di procedimenti cumulativi.

Invero, non può tacersi che anche in quest'ambito sembrerebbe più corretto consentire l'espansione *in utilibus* in presenza di vizi radicali e, pertanto, comuni a tutti i destinatari della misura, a prescindere dalla segmentazione iniziale del giudizio di gravame¹⁹⁴.

Se tale prospettiva deve essere comune alle impugnazioni riguardanti i due tipi di sequestro indicati, per il sequestro preventivo s'impone l'esame di un ulteriore aspetto, attinente al possibile esplicitarsi di un effetto estensivo «improprio» della decisione, *sub specie* di «fatto sopravvenuto» ai fini della revoca.

In argomento appare preferibile una soluzione positiva, che consenta al giudice richiesto della revoca, non diversamente da quanto già visto in materia di misure personali¹⁹⁵, una nuova valutazione sulla permanenza delle condizioni di applicabilità indicate dall'art. 321 comma 1 c.p.p., anche alla luce della pronuncia favorevole.

richiedere la caducazione del provvedimento stesso; e ciò tanto più quando ci si trovi in presenza di un giudicato "cautelare" in grado di proiettare direttamente i suoi riverberi sulla misura in contestazione. La misure cautelare è, infatti, contrassegnata da una coesenziale strumentalità che la rende operante sul piano della sua giuridica esistenza solo in quanto tale strumentalità sia sorretta, non soltanto da un'attuale esigenza cautelare, ma anche (e soprattutto) dalla sussistenza dei presupposti condizionanti la sua validità. Con il che appare agevolmente superabile l'omessa previsione della revocabilità, che, esorbitando dall'ambito dei mezzi di impugnazione e dalla stessa nozione di giudicato cautelare non preclude la demolizione del provvedimento tutte le volte in cui il giudice accerti, anche ex officio, l'illegittimità del provvedimento adottato». In senso conforme, successivamente alla sent Di Donato, Sez. VI, 25 marzo 2003, Di Rosa, in *C.E.D. Cass.*, n.224496

¹⁹⁴ Sul punto, si veda *retro*, § 3.

¹⁹⁵ Si rinvia alle considerazioni di cui *retro*, §5.

CAPITOLO V

L'ESTENSIONE NELLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

1. *L'art. 72 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.*

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 intervenuto a disciplinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevede una specifica ipotesi di effetto estensivo dell'impugnazione: l'art. 72 stabilisce, infatti che «le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali».

La soluzione normativa adottata si allontana da quella prevista per la riunione di procedimenti riguardanti reati diversi ai sensi dell'art. 587 comma 2 c.p.p., in cui l'effetto estensivo è limitato alle sole ipotesi afferenti a motivi che riguardino violazioni della legge processuale; in tale opzione legislativa è stata intravista un'implicita e ulteriore conferma dello stretto legame esistente tra i due procedimenti¹⁹⁶.

In questo modo, le doglianze dell'imputato, se non esclusivamente personali, anche in assenza di una specifica impugnazione del relativo capo della sentenza da parte dell'ente, possono determinarne, se accolte, l'esclusione della responsabilità.

Sul punto, la Relazione ministeriale relativa allo schema di decreto legislativo, chiarisce come le censure fatte valere dall'imputato, che non attengono alla sussistenza del fatto illecito o ai profili dello stesso che

¹⁹⁶ In questo senso, LORUSSO, *La responsabilità 'da reato' delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2522.

valgono ad escludere la responsabilità dell'ente, ovvero relative all'estinzione del reato per cause diverse dall'amnistia o dalla remissione della querela, non possono riverberarsi a vantaggio della persona giuridica.

Come correttamente osservato, l'effetto estensivo si produce anche al di là di tali ipotesi, ben potendo verificarsi qualora l'impugnazione dell'imputato, attraverso una ricostruzione del fatto più favorevole o del *titulum iuris*, possa determinare un'attenuazione della responsabilità dell'ente o la riduzione delle sanzioni¹⁹⁷.

Viceversa, l'impugnazione proposta dall'ente, con cui si deduca l'insussistenza del reato presupposto, la sua gravità o la qualificazione del fatto da cui scaturisce la responsabilità amministrativa, può estendersi all'imputato, anche qualora l'impugnazione di quest'ultimo non riguardi profili di responsabilità.

Tale effetto non si produce, qualora le censure prospettate dalla persona giuridica riguardino la sola imputazione a proprio carico o le sanzioni alla stessa irrogate.

La *ratio* della norma risiede nell'evitare «il contrasto di giudicati eterogeneo», ovverosia tra la pronuncia relativa al reato presupposto e quella riguardante l'illecito dell'ente¹⁹⁸.

Anche in questo caso l'estensione appare strumentale alla prevenzione del conflitto teorico di giudicati; tuttavia non si può escludere come alla base della disposizione vi sia anche il principio di *favor*.

Un ulteriore aspetto merita attenzione: analogamente a quanto visto in precedenza con riferimento ai processi plurisoggettivi tra persone fisiche, problematico appare, anche in quest'ambito, il rapporto tra estensione ed esecutività.

Non potendosi validamente ammettere una distinzione tra le fattispecie contemplate rispettivamente dagli artt. 587 c.p.p. e 72 d. lgs.

¹⁹⁷ Così, SANTORO, *Sentenze ad hoc per ogni possibile esito del giudizio*, in *Guida dir.*, 2001, n. 26, p. 111.

¹⁹⁸ *Relazione al d.lg. n. 231 del 2001*, in *Guida dir.*, 2001, fasc. 26, p. 57.

231/2001, le soluzioni individuate nel primo caso dovranno essere applicate anche nel secondo.

Di conseguenza, stando alle soluzioni costantemente affermate dalla giurisprudenza di legittimità, dovrebbe considerarsi ferma l'esecutorietà della sentenza nei confronti del non impugnante, sia esso persona fisica o giuridica.

BIBLIOGRAFIA

ADORNO, *La progressiva latitudine del giudicato cautelare*, in *Il codice di procedura penale in vent'anni di riforme*, a cura di Scalfati, Torino, 2009.

ALBEGGIANI, *La cooperazione colposa*, in *Studium iuris*, 2000, p. 515;

ALDOVRANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, Milano, 1999;

ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Milano, 1952,

ALTIERI, *Estensione dell'impugnazione. Breve commento all'art. 587 c.p.p.*, *ANPP* 1998, 647;

APRILE, *Le impugnazioni penali*, Milano, 2004;

BARBARANO, *Sequestro penale, è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione*, *DG* 2002, n. 40, 39;

BOVERIO, *Considerazioni in tema di effetto estensivo dell'impugnazione penale*, in *Giur. it.*, 1966, II, p. 58.

CANINO, *Appunti sugli effetti estensivi delle impugnazioni*, in *Giust. pen.*, 1961, II, c. 62.

CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1948;

CHINNICI, *Brevi note in tema di «giudicato progressivo»*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2000, p. 235;

CIANI, *Brevi considerazioni sulla responsabilità del concorrente per reato diverso da quello voluto*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3644;

CONSO, *Questioni nuove di procedura penale*, I, Milano, 1959;

CORDERO, *Procedura penale*, 5° ed., Milano, 2000, p. 1144;

CORNACCHIA, *Il concorso di cause colpose indipendenti: spunti problematici*, I, in *Ind. pen.*, 2001, p. 635;

DE GREGORIO, *La dinamica generale delle impugnazioni*, in Aimonetto, *Le impugnazioni*, 159;

DE LUCA, *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Milano, 1963;

DE VERO, *Compartecipazione criminosa e personalità della responsabilità penale*, in *Studium iuris*, 1998, p. 253;

DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale, tra creatività e vincolo alla legge*, Milano, 2006;

DIPAOLA, *Sulla formazione progressiva del giudicato*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 942;

DOMINIONI, *Sub art. 60*, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, diretto da Amodio e Dominioni, I, Milano, 1989, p. 388;

DUBOLINO, *Effetto estensivo dell'impugnazione sospensione dell'esecuzione: una discutibile decisione della cassazione*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1994, p. 819;

FALCHI, *L'appello nel processo penale italiano*, Padova, 1940;

FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941;

FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, IV ed., Bologna, 2001;

FIORE S., *La teoria del reato alla prova del processo penale*, Napoli, 2008;

GALLO-ORSI, *Impugnazione (effetto estensivo della)*, *Dig. pen.*, X, Torino 1995, p. 679;

GULLO, *La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto tra versari in re illicita e principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1197;

GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di IUDICA-ZATTI, Milano, 1993, p. 170;

IAFISCO, *Ennesimo intervento della Corte di cassazione in tema di formazione progressiva del giudicato penale: acquisibili ex art. 238-bis c.p.p. anche le sentenze parzialmente irrevocabili* in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 543;

LATAGLIATA, voce *Cooperazione nel delitto colposo*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 615

LAVARINI, *L'esecutività della sentenza penale*, Torino, 2000;

LEONE, *Sistema delle impugnazioni penali*, Napoli, 1935;

LONATI, *Applicazione dell'art. 587 c.p.p. nel giudizio di revisione e riassunzione della qualità di imputato (un aspetto particolare del «caso Sofri»)*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3135;

LORUSSO, *La responsabilità 'da reato' delle persone giuridiche: profili processuali del d.lg. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2522;

MALAVASI, *Applicabilità del divieto di reformatio in peius al secondo giudizio di rinvio*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 155.

MASSA, *L'effetto estensivo dell'impugnazione nel processo penale*, Napoli 1955;

MELE, sub art. 587 c.p.p., in *Comm Chiavario*, Torino, VI, p. 114;

MENNA, *Il giudizio d'appello*, Napoli, 1996;

MORSELLI, *I motivi nuovi nel sistema delle impugnazioni penali*, 2006, Milano;

NAPPI, *Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 3241;

ID., *Effetto estensivo delle decisioni de libertate e nullità relativa rilevabili d'ufficio*, *Corr. giur.*, 1996, n. 13-14, 1;

PADOVANI, *Le ipotesi speciali di concorso nel reato*, Milano 1973;

PAGLIARO, *Testo e interpretazione nel diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2000, p. 435

PEDRAZZI, *Il concorso di persone nel reato*, Milano, 1952;

PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali in tema di impugnazioni della parte civile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 553;

PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, I, Milano 1965;

PILERI, *Natura ed implicazioni in executivis dell'effetto estensivo dell'impugnazione*, *Giur. it.*, 1995, 607;

PIVA, *Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo causale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1531;

QUADRI, *Art. 12, Interpretazione della legge*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, vol. I, Bologna, 1977, p. 266.

RAMAJOLI, *Le impugnazioni penali: appello, cassazione, revisione*, Padova, 1994;

RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 132;

SABATINI, *Principi di diritto processuale penale*, Città di Castello, 1931

SERRA, *L'estensione dell'impugnazione penale*, Bari, 2001;

SPAGNOLO, *L'ordinanza d'inammissibilità nel giudizio di revisione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, p. 876;

SPANGHER, *Impugnazioni penali*, *Dig. pen.*, VI, Torino 1992, 217

 ID., *Prime riflessioni su di un tema complesso: l'effetto estensivo dell'impugnazione e l'effetto estensivo della decisione nei gravami de libertate*, *Cass. pen.*, 1996, 3393;

 ID., *Impugnazioni. II) Diritto processuale penale: profili generali*, *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma 2002;

SPARAGNA, nota a Sez., un. 23 giugno 1995, Cacciapuoti, *Cass. pen.*, 1995, p. 2507;

STORTONI, *Agevolazione e concorso di persone nel reato*, Padova, 1981;

TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980;

TONINI, *Istigazione, tentativo e partecipazione*, Valdarno, 1979;

TRANCHINA, *Impugnazione: b) Diritto processuale penale*, *EdD*, XX, Milano 1970, p. 699;

ID., *Impugnazione (diritto processuale penale)*, *Edd*, II Agg, Milano 1998, 393;

VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in Gaito (a cura di), *Le impugnazioni penali*, I, Torino 1998, 209;

VELLUZZI, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Torino, 2002.